

Il vocabolario del Consiglio

II^a edizione

I tascabili di Palazzo Lascaris



n. 24

Torino, ottobre 2005

I TASCABILI DI PALAZZO LASCARIS

1. *Intorno alla Sindone* (aprile 1998)
2. *Cos'è l'usura, conoscerla per prevenirla* (luglio 1998)
3. *Il Difensore civico* (ottobre 1998 - ristampa novembre 2000)
4. *Consiglio on line* (maggio 1999)
5. *Storie di ordinaria usura* (settembre 1999)
6. *Piemontesi nel mondo* (dicembre 1999)
7. *Contro la pena di morte* (aprile 2000 - ristampa aprile 2002)
8. *Uno spazio per i giovani* (luglio 2000)
9. *I consiglieri regionali del Piemonte* (ottobre 2000)
10. *www.piemontesinelmondo.it* (aprile 2001)
11. *Il patrimonio linguistico del Piemonte* (luglio 2001)
12. *Il Museo ferroviario piemontese* (dicembre 2001)
13. *Gli Ecomusei in Piemonte* (aprile 2002)
14. *Sapore di Piemonte* (luglio 2002)
15. *Il vocabolario del Consiglio* (settembre 2002 - ristampa gennaio 2003)
16. *Bicentenario di Brofferio e Siccardi* (gennaio 2003)
17. *Vetrina dell'editoria* (luglio 2003)
18. *Il Difensore civico* (dicembre 2003 - ristampa con aggiornamenti)
19. *Torino 2006* (marzo 2004)
20. *Libri di Marmo. Un percorso nella poesia d'oggi* (aprile 2004)
21. *Luigi Palma di Cesnola. Le gesta di un piemontese dagli scavi di Cipro al Metropolitan Museum* (novembre 2004)
22. *Il Piemonte per il Sabel* (aprile 2005)
23. *Consiglieri regionali e assessori – VIII legislatura* (giugno 2005)

Questo dizionarietto è indirizzato a tutti coloro che sono interessati a conoscere l'attività complessiva, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale e a "decifrare" la terminologia utilizzata per l'esame dei provvedimenti normativi, amministrativi, di indirizzo, di controllo politico e di sindacato ispettivo. L'evoluzione del quadro normativo, particolarmente incisiva nell'ambito delle riforme politico-istituzionali, ha reso necessaria una nuova edizione di questo tascabile. Sono state aggiunte nuove voci, non poche sono state riviste ed è stata effettuata una ulteriore ricognizione delle funzioni e delle prerogative degli organi regionali.

Tutte le voci sono state aggiornate alla luce dei più recenti riferimenti normativi ed in particolare del nuovo Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1), promulgato dal presidente della Giunta regionale il 4 marzo 2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 7 marzo 2005 ed entrato in vigore il 22 marzo.

Il presente vocabolario si propone - dunque - come una sorta di bussola per aiutare i cittadini ad orientarsi e a districarsi nei meandri del linguaggio tecnico-specialistico, che non di rado sembra caratterizzare il mondo della Pubblica Amministrazione.

Daide Gariglio

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

A

Abbinamento. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente provvedimenti che vertono sullo stesso oggetto, l'esame deve essere congiunto. Tale esame può condurre, eventualmente, ad un testo unificato (vedi voce).

Abrogazione. È il venir meno dell'efficacia di una norma giuridica o di un atto di valore legislativo. Può essere:

- espressa, quando la norma viene abrogata da una norma successiva che dichiara esplicitamente tale effetto;
- tacita, quando le disposizioni di una norma risultano incompatibili con quelle di una norma precedente senza che l'abrogazione sia esplicitamente dichiarata;
- per nuova disciplina dell'intera materia, quando viene approvata una nuova legge che regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore;
- per dichiarazione di illegittimità costituzionale. L'articolo 136, comma 1, della Costituzione dispone che *“quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”* sulla Gazzetta Ufficiale;
- per effetto di cause intrinseche, che ricorrono quando la legge è emanata per un certo periodo o in particolari circostanze (le cosiddette leggi eccezionali);
- per approvazione, da parte del corpo elettorale, della proposta di referendum abrogativo (totale o parziale) di una legge o di un atto avente forza di legge. L'effetto abrogativo della norma è così enunciato nell'articolo 82, comma 1, dello Statuto della Regione: *“L'approvazione della proposta di referendum produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di referendum”*;
- per effetto dei regolamenti di delegificazione. Con la legge che autorizza la Giunta regionale ad adottare regolamenti di delegificazione nelle materie non riservate alla legge dalla Costituzione o dallo Statuto della Regione, il Consiglio *“individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento”* (articolo 27, comma 5, dello Statuto della Regione).

L'abrogazione espressa è la formula maggiormente consigliata nella formulazione di testi normativi, onde evitare incertezze sulla permanenza in vigore delle norme abrogate. Si eliminano così i problemi di compatibilità della nuova norma con il corpus

legislativo vigente. L'opportunità che ogni atto normativo (legge o regolamento) contenga una disposizione che indichi espressamente le disposizioni abrogate, in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata, è stata ribadita nelle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001 (*Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*) e del 2 maggio 2001 (*Guida alla redazione di testi normativi*), pubblicate rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2001, n. 97 e del 3 maggio 2001, n. 101.

Accesso agli atti e ai documenti amministrativi (diritto di). È diritto di chiunque abbia un interesse personale e concreto - per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti - accedere alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi in possesso della Pubblica Amministrazione, come stabilito dalla legge n. 241/1990.

L'accesso ai documenti amministrativi, considerate le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce inoltre principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, e riguarda i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. Tale diritto si esercita nei confronti del soggetto competente ad emanare l'atto o nei confronti di chi lo detiene stabilmente.

Per diritto di accesso si intende "*il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi*", previo rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione (articolo 22 della legge n. 241/1990). Il diritto di accesso dei componenti delle assemblee elettive (Consigli regionali, provinciali e comunali) è specificatamente tutelato.

Accesso dei consiglieri regionali agli atti (diritto di). Lo Statuto regionale e il Regolamento interno del Consiglio regionale (*vedi le rispettive voci*) garantiscono ai consiglieri regionali il diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli organi e dagli organismi regionali, dagli uffici, dagli enti o dalle aziende da essa istituiti tutte le informazioni e i documenti connessi all'attività della Regione utili allo svolgimento del proprio mandato. A tal fine, hanno libero accesso agli uffici regionali.

Con la deliberazione n. 81 del 4 aprile 2001, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato la *Normativa sul diritto di accesso dei consiglieri regionali*. Essa - tra l'altro - stabilisce che:

- il diritto di accesso è soggetto all'osservanza del segreto nei casi specificati dalla legge e dalle disposizioni in materia di privacy;
- la richiesta di notizie e di informazioni non deve diventare un'indagine: infatti, qualora fosse necessaria una verifica di tale natura, i consiglieri dovranno attivare gli strumenti previsti dall'articolo 19 dello Statuto della Regione.

Aiuti di Stato (*vedi anche le voci* Clausola sospensiva di efficacia e Regola comunitaria del "de minimis"). L'aiuto di Stato è una somma - attribuita di solito dai pubblici poteri, da soggetti pubblici subordinati allo Stato o da organismi finanziati da poteri pubblici - in favore di un'opera, di un'istituzione o di un'impresa, senza contropartite da parte di queste ultime. In riferimento alla provenienza pubblica degli aiuti, sono considerati aiuti di Stato non soltanto quelli direttamente riconducibili al bilancio statale, ma anche quelli concessi da enti pubblici, territoriali e non territoriali, che operano nel settore economico. Gli aiuti possono essere erogati alle imprese entro il limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea.

L'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea attribuisce alla Commissione europea il compito di esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune (per non falsare o minacciare di falsare la concorrenza) e dispone che gli Stati membri informino preventivamente la Commissione europea di ogni progetto volto a istituire aiuti (il cosiddetto obbligo di notifica). Fanno eccezione gli aiuti di piccola entità, definiti dall'Unione europea "de minimis" (*vedi la voce* Regola comunitaria del "de minimis").

In Piemonte l'obbligo di notifica all'Unione europea si inserisce nella fase conclusiva del procedimento legislativo:

- nel caso di un disegno di legge, il testo licenziato dalla Commissione consiliare competente viene trasmesso dal presidente del Consiglio regionale al presidente della Giunta, affinché predisponga il provvedimento di notifica da inviare all'Unione europea - tramite la Rappresentanza permanente d'Italia - per il parere di competenza;
- nel caso di progetti di legge di iniziativa consiliare, popolare o di Enti locali il testo licenziato dalla Commissione competente viene inviato al presidente della Giunta regionale per l'inoltro all'Unione europea già corredato del provvedimento di notifica.

Allegato. Accessorio ad un atto normativo o amministrativo che fa parte integrante del testo al quale si riferisce e ne condivide l'efficacia.

Alzata di mano (*vedi la voce* **Votazione**).

Ammissibilità (*vedi anche la voce* **Ricevibilità**). Riguarda gli aspetti sostanziali di un atto. Un atto è dichiarato ammissibile qualora sia idoneo a produrre gli effetti cui esso è ordinato, non sia precluso da un precedente atto e sia pertinente all'oggetto della discussione (ad esempio, un emendamento presentato durante l'esame in Aula di un progetto di legge).

- **Ammissibilità dei progetti di legge presentati dai titolari dell'iniziativa legislativa:** il giudizio è demandato al Consiglio regionale. Qualora sorgano dubbi, la Commissione alla quale il progetto è assegnato ne riferisce al Consiglio, che decide per alzata di mano (articolo 75, comma 4, del Regolamento interno).
- **Ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali** (*vedi voce*): il giudizio è demandato - ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), del Regolamento interno - all'Ufficio di Presidenza (*vedi voce*).

All'Ufficio di Presidenza è inoltre demandato il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità:

- delle interrogazioni degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori e delle organizzazioni di categoria (articolo 103 del Regolamento interno);
- delle petizioni (*vedi voce*) dei cittadini elettori della Regione presentate al Consiglio regionale (articolo 108 del Regolamento interno).

In entrambi i casi, se l'Ufficio di Presidenza non decide all'unanimità, il giudizio passa al Consiglio.

- **Ammissibilità degli emendamenti:** il Regolamento interno del Consiglio regionale non prevede un vaglio di ammissibilità e di ricevibilità degli emendamenti proposti. È il presidente del Consiglio che - in via di prassi - assume decisioni in merito ove occorra.

Ammissione del pubblico (*vedi la voce* **Aula**).

Anno finanziario (*vedi anche la voce* **Esercizio finanziario**). È lo spazio di tempo entro il quale si svolge un determinato ciclo di gestione ed in cui viene ripartita l'attività dell'ente. Il periodo considerato come unità di misura per l'individuazione temporale

le del bilancio è l'anno solare, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'annualità è uno dei principi giuridici (con l'integrità, l'universalità, l'unità, la veridicità, la pubblicità e la chiarezza) cui il bilancio deve uniformarsi.

Annullamento di votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto (*vedi voce*) l'Ufficio di Presidenza, qualora accerti irregolarità nello svolgimento di una votazione, può annullarla e disporre che venga immediatamente ripetuta.

Appello nominale (*vedi la voce* Votazione).

Archivio. È l'insieme organico della documentazione prodotta o acquisita da un soggetto durante lo svolgimento della propria attività. Il registro informatico, sul quale vengono annotati i documenti in arrivo e in partenza e che fa fede dell'esistenza del documento, è il protocollo. Relativi all'attività d'archivio sono:

- ◆ *fascicolo*, primaria e fondamentale unità di conservazione dei documenti. Costituisce la raccolta ordinata della documentazione prodotta e accumulata nel corso della trattazione di un affare o riguardante un determinato oggetto;
- ◆ *titolario*, quadro di classificazione utilizzato per organizzare i documenti d'archivio in base alle materie o alle funzioni di competenza dell'ente. Configura la struttura logica e fisica dell'archivio.
- ◆ *classificazione*, attribuzione dei documenti a una partizione del titolare, al fine di inserirli stabilmente nella corretta posizione logica e fisica dell'archivio, individuandone la materia e la funzione di riferimento all'interno del contesto definito dal titolare.

La gestione e la conservazione dell'archivio del Consiglio regionale fa capo alla Direzione Segreteria dell'Assemblea regionale - Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale - Ufficio Archivio e Protocollo.

Argomento. Ogni questione trattata dalle Commissioni consiliari e dal Consiglio regionale. Si usa - in particolare - per identificare i singoli punti iscritti all'ordine del giorno (*vedi voce*) della seduta. L'espressione "argomenti trattati", infatti, indica i punti all'ordine del giorno, il cui esame è esaurito da parte della Commissione o del Consiglio.

Gli argomenti trattati nelle singole sedute consiliari sono consultabili sul sito internet del Consiglio (www.consiglioregionale.piemonte.it) nella sezione *Infoaula*, alla

voce *Sintesi*; quelli trattati nelle sedute di Commissione sono consultabili - sul medesimo sito - nella sezione *Infocommissioni*, alla voce *Sintesi*.

Arianna. È la banca dati della normativa regionale. Contiene: le leggi regionali (in ordine cronologico e per aree tematiche); le proposte e i progetti di legge (in ordine cronologico, dalla VII legislatura, e per Commissioni); i regolamenti regionali (in ordine cronologico e per aree tematiche); le deliberazioni del Consiglio regionale (dalla VII legislatura).

La banca dati contiene, inoltre:

la legislazione vigente e i testi coordinati delle leggi e dei regolamenti regionali (in ordine cronologico e per aree tematiche), per facilitare la lettura degli atti normativi che hanno subito modifiche;

i dati di iter (*vedi voce*) delle leggi, dalla presentazione alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (*vedi voce*);

i riferimenti normativi attivati e subiti dalle singole leggi, offrendo possibilità di navigazioni ipertestuali integrate su tutta la legislazione regionale e lungo tutta la catena normativa.

La banca dati Arianna è consultabile sul sito internet del Consiglio regionale (www.consiglioregionale.piemonte.it) nella sezione *Documentazione banche dati*, alla voce *Arianna (Banca dati delle leggi regionali)*.

Assegnazione. Tutti i progetti di legge devono essere assegnati ad una o più Commissioni consiliari permanenti.

Nel caso di assegnazione congiunta a due o più Commissioni, il presidente individua quella responsabile dell'iter del provvedimento. Il presidente del Consiglio regionale, tenendo conto delle materie di competenza di ciascuna Commissione, può assegnare al loro esame anche altri atti sui quali il Consiglio è chiamato ad esprimersi.

Assemblea (*vedi anche la voce* Consiglio regionale). È il complesso dei consiglieri regionali riuniti in seduta nell'Aula consiliare (*vedi voce*). I consiglieri - a seconda del gruppo consiliare di appartenenza - occupano un posto a destra, a sinistra o al centro. Il punto di riferimento dell'Aula è il seggio del presidente del Consiglio regionale, posto di fronte all'emiciclo nel quale siedono i consiglieri: si parla, infatti, della sua destra o della sua sinistra. Questa collocazione tradizionale appartiene ormai anche al linguaggio politico corrente.

Assemblea aperta. In circostanze particolari, su proposta della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari (*vedi voce*), il Consiglio regionale può riunirsi in Assemblea aperta, cui partecipano - con diritto di parola - soggetti esterni al Consiglio (rappresentanti di enti locali, sindacati dei lavoratori, organizzazioni di categoria o formazioni sociali). I criteri e le modalità dello svolgimento dell'Assemblea aperta sono definite dall'Ufficio di Presidenza, che individua anche i soggetti cui rivolgere l'invito di partecipazione. Nel corso dell'Assemblea aperta il Consiglio non può deliberare; ove sia necessario, esso viene convocato in separata successiva seduta.

Assessore (*vedi la voce* Giunta regionale).

Assessore esterno (*vedi anche la voce* Giunta regionale). Esponente della Giunta, nominato al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.

Ha diritto a partecipare ai lavori del Consiglio ma non può votare né far parte di Commissioni (permanenti o speciali). Poiché non ha diritto di voto, la sua presenza non viene computata ai fini della determinazione del numero legale nelle sedute consiliari.

Assesamento del bilancio (*vedi la voce* Bilancio della Regione).

Atti consiliari (*vedi la voce* Resoconto stenografico).

Atto amministrativo. Provvedimento che concretizza e formalizza la volontà della Pubblica Amministrazione su una determinata situazione o realtà.

Rientrano tra gli atti amministrativi:

- *le deliberazioni* (quando provengono da un organo collegiale, come la Giunta o il Consiglio regionale);
- *i decreti* (quando provengono da un organo monocratico, come il presidente della Giunta o del Consiglio regionale);
- *le determinazioni*, emanate dai responsabili (dirigenti) regionali;
- *i piani e i programmi*;
- *i regolamenti*, atti amministrativi generali a contenuto normativo che - analogamente alle leggi - dettano regole generali e astratte.

Gli atti amministrativi si compongono dei seguenti elementi: intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, data e sottoscrizione.

Audizioni. Nell'ambito dell'attività istruttoria dei provvedimenti in esame, le Commissioni hanno la facoltà di chiedere l'intervento di assessori regionali, direttori e funzionari regionali per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica, in rapporto alle materie di loro competenza.

Possono - altresì - audire altri soggetti esterni (pubblici e/o privati) interessati ai provvedimenti in esame o ad argomenti di competenza delle Commissioni medesime.

Aula consiliare. È il locale, a forma di emiciclo, nel quale il Consiglio regionale si riunisce in Assemblea. Possono accedervi i consiglieri, la Giunta regionale e i dirigenti e i funzionari autorizzati dal presidente.

L'Aula consiliare è - per così dire - il centro della vita del Consiglio. Ed è sintomatico che, nel quadro delle immunità di cui esso gode, la forza pubblica non possa entrarvi se non per ordine del presidente e soltanto dopo che la seduta sia stata sospesa o sciolta.

I cittadini possono assistere alle sedute del Consiglio da una apposita zona dell'emiciclo posta alle spalle dei consiglieri. L'ammissione del pubblico è regolata da norme stabilite dall'Ufficio di Presidenza (*vedi voce*) ed è subordinata al rispetto di rigorose regole di comportamento. In particolare, le persone ammesse devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori.

Autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale (*vedi la voce* Bilancio del Consiglio regionale).

Autonomie funzionali (*vedi la voce* Enti funzionali).

Autonomie locali (*vedi la voce* Enti locali territoriali).

Autorità indipendenti. Sulla scorta dei modelli di origine anglosassone, la legge prevede la presenza di autorità indipendenti per regolare determinati settori di amministrazione (*authority*). Le funzioni attribuite alle autorità sono le più varie e possono spaziare dall'amministrazione alla disciplina normativa del rispettivo settore. Generalmente vengono loro affidate funzioni di garanzia, incarichi amministrativi e di regolazione quasi giurisdizionali. Le più conosciute, a livello nazionale, sono:

- Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB);
- Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero;

- Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- Garante per la protezione dei dati personali (la cosiddetta privacy);
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Quest'ultima ha un'articolazione a livello regionale (vedi la voce CORECOM).

B

Ballottaggio. votazione supplementare che avviene quando nella votazione precedente non si ottenga una maggioranza di voti necessaria all'elezione o all'approvazione di un atto. In tal caso, si procede a una nuova votazione per scegliere uno tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti o uno tra due atti contrapposti.

Per quando riguarda l'elezione del presidente del Consiglio regionale, è previsto che se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, si proceda ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e venga eletto il consigliere che ottenga la maggioranza assoluta dei voti (articolo 4, comma 7, del Regolamento interno).

Bandiera. In seguito alla decisione del presidente della Repubblica di accogliere la proposta di allestire al Quirinale una galleria dei vessilli delle Regioni, la Regione Piemonte ha adottato - con la legge n. 83/1995 e successive modifiche - una propria bandiera. Il modello base misura 150 centimetri di lunghezza e 100 di altezza ed è costituita da croce bianca in campo rosso a lambello blu con contorno blu e frangia oro. La bandiera è accompagnata da un nastro di colore arancione (che ripropone il colore di una delle tre bande verticali del gonfalone) annodato al culmine dell'asta. Altri segni distintivi della Regione sono lo stemma, il gonfalone, il sigillo e la fascia (*vedi le rispettive voci*).

Biblioteca della Regione Piemonte (*vedi anche la voce* Commissione di vigilanza per la Biblioteca). Unico punto in Piemonte di catalogazione, conservazione e consultazione della produzione editoriale dell'ente Regione, è una struttura del Consiglio regionale. Ha una caratterizzazione giuridico-amministrativa sulle materie di competenza regionale ma possiede anche ampie sezioni dedicate al patrimonio culturale

piemontese, alla storia e alla politica europea, nazionale e piemontese e alle problematiche giovanili e femminili. Il patrimonio bibliografico comprende volumi, periodici e "letteratura grigia" (materiali vari acquisiti da fonti istituzionali e da istituti di ricerca al di fuori dei canali commerciali) catalogati in linea e cd-rom.

La Biblioteca della Regione Piemonte ha sede a Torino in via Confinza 14 (tel. 011/57.57.371; fax 011/57.57.304; e-mail: biblioteca@consiglioregionale.piemonte.it).

Bilancio annuale di previsione (*vedi la voce* Bilancio della Regione).

Bilancio della Regione. Negli ultimi anni la legislazione ha radicalmente mutato le connotazioni che contraddistinguono il bilancio delle amministrazioni pubbliche, trasformandolo da semplice strumento della gestione finanziaria (con la registrazione dei movimenti di denaro in entrata e in uscita) in strumento di gestione economico-finanziaria. Questo perché, in base alla legislazione vigente (articolo 1 del decreto legislativo n. 76/2000 e articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 7/2001) anche le Regioni - come lo Stato - nell'impostare le previsioni di entrata e di spesa devono ispirarsi al metodo della programmazione finanziaria.

Per quanto riguarda il bilancio del Consiglio regionale, esso - al pari di quelli del Senato e della Camera dei deputati - è espressione dell'autonomia contabile che caratterizza ogni organo costituzionale. Tale autonomia è regolamentata dal decreto legislativo n. 76/2000. L'articolo 30 - in particolare - prevede che le regioni, sulla base dei rispettivi statuti, assicurino l'autonomia contabile del Consiglio regionale, nell'ambito dei principi della legge n. 853/1973 (*Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario*).

In generale, la gestione economico-finanziaria della Regione e quella autonoma della sua Assemblea legislativa adotta i medesimi principi di contabilità pubblica regionale e si articola in:

- *Documenti contabili*
 1. bilancio annuale di previsione (eventuale esercizio provvisorio ed eventuali variazioni);
 2. assestamento del bilancio;
 3. rendiconto generale (conto del bilancio o rendiconto finanziario e il conto generale del patrimonio).
- *Documenti di programmazione finanziaria*
 1. documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF);

2. bilancio pluriennale;
 3. 3 programma operativo.
- *Documenti di manovra finanziaria*

1. legge finanziaria;
2. collegati regionali alla finanziaria.

Il Consiglio delle autonomie locali (*vedi voce*) - secondo quanto stabilito dall'articolo 88 dello Statuto regionale - esprime pareri sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.

La Giunta regionale - in applicazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 7/2001 (*Ordinamento contabile della Regione Piemonte*) - disciplina le modalità di amministrazione e di gestione del bilancio della Regione attraverso il proprio Regolamento regionale di contabilità.

Nel caso del Consiglio regionale, la sua autonomia finanziaria è disciplinata dallo Statuto della Regione e dagli articoli 41 e 44 dell'Ordinamento contabile della Regione Piemonte. Le modalità di amministrazione e di gestione del bilancio consiliare trovano la loro particolare disciplina nel Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, che costituisce parte integrante del Regolamento interno.

Documenti contabili

1. Bilancio annuale di previsione.

È il documento contabile che indica le entrate che verranno acquisite (*vedi la voce Entrata(e)*) e le spese che verranno erogate (*vedi la voce Spesa(e)*) nel corso dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce: stabilisce le azioni che la Regione svolgerà nel corso dell'anno solare (funzione programmatoria), fissa i limiti invalicabili degli impegni di spesa (funzione autorizzativi e vincolativa) e - a fine esercizio - dimostra i risultati di gestione mediante il Rendiconto generale.

Trattandosi di un bilancio pubblico, deve presentarsi - in linea di principio - in pareggio, in quanto il prelievo dei mezzi finanziari (come la imposizione fiscale a carico della collettività) trova giustificazione nelle erogazioni per finalità pubbliche. Il bilancio è definito in avanzo quando le entrate superano le uscite previste; in disavanzo quando le uscite superano le entrate.

Il bilancio è redatto in termini di *competenza e di cassa*. Il primo registra le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nel corso dell'anno finanziario; il secondo registra le entrate che si prevede di riscuotere o versare e le

spese che si prevede di pagare nel corso dell'anno finanziario. Le previsioni devono essere articolate - per le entrate e per le uscite - in unità previsionali di base (*vedi la voce* UPB) esattamente come nel bilancio statale.

Presentazione

Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta deve presentare al Consiglio regionale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno successivo (*vedi la voce* Iniziativa legislativa "vincolata"). Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale - di durata non inferiore a un triennio - predisposto in coerenza con gli elementi e con gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) approvato dal Consiglio regionale.

Approvazione

Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono approvati dal Consiglio regionale - nella medesima sessione (*vedi anche la voce* Sessione di bilancio) - entro il 31 dicembre di ogni anno. Quando il bilancio è stato approvato, non è possibile istituire nuovi tributi o stabilire nuove spese.

Nel caso del Consiglio regionale, ogni anno l'Ufficio di Presidenza (*vedi voce*) predispone il proprio bilancio di previsione che viene sottoposto - dopo il passaggio alla Commissione competente - all'esame dell'Aula per l'approvazione. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale del Consiglio.

L'Assemblea deve deliberare il bilancio annuale di previsione almeno venti giorni prima del termine stabilito per la presentazione del bilancio di previsione della Regione da parte della Giunta. Eventuali variazioni del fabbisogno, che si rendessero necessarie durante l'anno finanziario, sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione consiliare competente, con le stesse modalità previste per il bilancio annuale di previsione. Tale deliberazione è comunicata dal presidente del Consiglio alla Giunta, che iscrive le eventuali maggiori somme nel bilancio della Regione, apportando le necessarie variazioni.

L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, può effettuare variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base (*vedi la voce* UPB) o istituire nuove UPB di entrata e di spesa.

Anche il bilancio pluriennale del Consiglio regionale è predisposto dall'Ufficio di Presidenza ed approvato dall'Assemblea unitamente al bilancio annuale di previsione, coerentemente con gli indirizzi programmatici stabiliti. Ha durata triennale ed è formulato in termini di cassa e di competenza.

1.1. Esercizio provvisorio (eventuale)

Ha luogo quando il bilancio annuale di previsione non viene approvato dall'Assemblea prima dell'inizio dell'anno finanziario (*vedi voce*). In tal caso, il Consiglio può autorizzare la Giunta - entro il 31 dicembre - all'esercizio provvisorio, che ha durata complessiva non superiore a quattro mesi (non può prolungarsi oltre il 30 aprile) ed è stilato sulla base del bilancio presentato al Consiglio: le spese, in tal caso, sono autorizzate di regola per un importo limitato dalle disposizioni della legge stessa. Il disegno di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio rientra tra gli atti di iniziativa legislativa cosiddetta "vincolata" (*vedi voce*) della Giunta regionale.

1.2. Variazioni di bilancio (eventuali)

La legge di approvazione del bilancio autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi. Tali variazioni vengono approntate nel corso dell'esercizio per istituire nuove unità previsionali di base (UPB) di entrata, per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore. Tali atti amministrativi sono trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio per la comunicazione all'Assemblea.

Approvazione

Le variazioni di bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

2. Assestamento del bilancio

La legge di assestamento del bilancio è finalizzata a riordinare il bilancio, tenendo conto delle necessarie variazioni e adeguando gli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale alla consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente e con le nuove esigenze emerse nel corso della gestione svolta. Tende - cioè - a ripristinare il pareggio tenendo conto delle nuove esigenze sopraggiunte nel frattempo. Anche l'Assemblea legislativa predispone l'assestamento con le medesime finalità: viene redatto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle risultanze del rendiconto, che lo sottopone al Consiglio regionale affinché lo approvi con deliberazione.

Presentazione

La Giunta regionale presenta il relativo disegno di legge entro il 30 aprile dell'anno

successivo all'esercizio cui si riferisce. La sua presentazione è subordinata a quella del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario dell'anno precedente.

Approvazione

Il Consiglio regionale lo approva con legge entro il 31 luglio di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. Rendiconto generale

Il rendiconto generale della Regione, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso, comprende il *conto del bilancio* (o rendiconto finanziario) e il *conto generale del patrimonio* e dimostra i risultati economici della gestione. Tali risultati sono elaborati secondo criteri di competenza economica e comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e le sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati dal conto del bilancio.

Al rendiconto generale della Regione sono allegati il rendiconto del Consiglio (*vedi voce*), precedentemente votato, il conto del tesoriere al 31 dicembre, una relazione che illustra i criteri di redazione del conto del bilancio e i criteri per la predisposizione del conto generale del patrimonio per la valutazione dei beni patrimoniali.

Presentazione

È predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

Approvazione

È approvato con legge dal Consiglio entro il 31 luglio dello stesso anno.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predispose - entro il 31 marzo di ogni anno - il proprio rendiconto generale dell'esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione, previo esame da parte della Commissione consiliare competente.

Il rendiconto generale è corredato dal parere della Commissione e da una relazione che illustra i risultati conseguiti, i criteri di valutazione del patrimonio e le risultanze economiche della gestione. L'approvazione avviene con le medesime modalità e procedure previste per il bilancio di previsione.

3.1. Conto del bilancio (o rendiconto finanziario)

È il documento contabile che dimostra i risultati della gestione delle entrate, delle

spese e della formazione dei residui, secondo la struttura del bilancio di previsione. Deve consentire la valutazione delle politiche pubbliche di settore della Regione per funzioni-obiettivo – in attuazione delle regole generali di contabilità pubblica - e per unità previsionali di base (UPB) (*vedi voce*), per permettere la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa, in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficienza e di efficacia individuati.

Presentazione

La Giunta regionale presenta il relativo disegno di legge entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

Approvazione

Il Consiglio regionale lo approva con legge entro il 31 luglio di ogni anno.

3.2. Conto generale del patrimonio

È il documento contabile che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

Indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

- le attività e le passività finanziarie;
- i beni mobili e immobili;
- ogni altra attività e passività;
- le poste rettificative.

Contiene, in allegato, l'elenco descrittivo dei beni immobili regionali alla chiusura dell'esercizio, le loro destinazioni e il loro eventuale reddito, per consentire di individuare i beni suscettibili di utilizzazione economica. La legge di contabilità regionale individua tra le immobilizzazioni finanziarie i crediti di difficile esazione, che vanno stralciati dal conto del bilancio e trasferiti al conto generale del patrimonio.

• *Documenti di programmazione finanziaria*

1. Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)

Come già detto, la gestione finanziaria ed economica della Regione segue il metodo della programmazione. In base a tale principio, la Giunta regionale, avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte (IRES), presenta ogni anno al Consiglio - entro il 5 luglio - il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Il documento, che è il quadro di rife-

rimiento per il bilancio, definisce le relazioni finanziarie su base annuale nell'ambito delle previsioni con riferimento temporale non inferiore al triennio. Stabilisce, quindi, gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni. Viene anche inviato alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali (vedi voce) che esprime il proprio parere entro il 25 luglio.

Approvazione

È approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro il 30 luglio: la mancata deliberazione di approvazione non impedisce alla Giunta di presentare il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e la legge finanziaria. Il DPEF è aggiornato annualmente.

2. Bilancio pluriennale

Documento - aggiornato annualmente - che rappresenta il quadro delle risorse della Regione da acquisire e da impiegare, di durata non inferiore al triennio: per il primo anno le previsioni coincidono con quelle del bilancio annuale di previsione; per gli anni successivi le previsioni vengono espone separatamente.

È redatto per unità previsionali di base (UPB) di entrata e di spesa (*vedi le rispettive voci*). È logicamente coerente con il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) ed il programma pluriennale di attività e spesa e viene allegato al bilancio annuale di previsione.

La normativa distingue tra bilancio pluriennale:

- *programmatico*, che espone le entrate e le spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria;
- *a legislazione vigente*, che espone le entrate e le spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore. Quest'ultimo, è quello che viene normalmente reso pubblico.

Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate.

3. Programma operativo

È il documento - definito annualmente dalla Giunta, prima dell'inizio dell'esercizio e, in ogni caso, non appena il bilancio diviene esecutivo - in cui si determinano gli obiettivi annuali e triennali, affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

La Giunta può, con proprio provvedimento, modificare il programma annuale

durante la gestione. Se vi sono obiettivi che richiedano interventi successivi al 31 dicembre, le dotazioni finanziarie assegnate e non impegnate entro tale data possono essere riportate nel programma operativo dell'esercizio successivo, in aggiunta alle dotazioni finanziarie di quest'ultimo. Per il momento questo innovativo strumento è in corso di attuazione.

Documenti di manovra finanziaria

1. Legge finanziaria

Strumento di manovra finanziaria con il quale la Giunta modifica e integra disposizioni legislative che hanno riflessi sul bilancio regionale. La legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

La Giunta deve presentare il progetto di legge finanziaria, il bilancio annuale e pluriennale al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno e il Consiglio deve approvarli entro il 31 dicembre.

2. Collegati regionali alla finanziaria

Sono progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale collegati alla manovra finanziaria annuale che hanno riflessi sul bilancio e contengono disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria. Permettono di realizzare una completa manovra finanziaria per il conseguimento degli obiettivi politici dell'esecutivo regionale.

Presentazione

Possono essere presentati al Consiglio regionale, per l'approvazione, entro il 30 novembre.

Bilancio di cassa (*vedi la voce* Bilancio della Regione).

Bilancio di competenza (*vedi la voce* Bilancio della Regione).

Bollettino Ufficiale della Regione (BUR). Pubblicazione periodica curata dalla Regione Piemonte. Costituisce strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in essa pubblicati (decreti, deliberazioni, bandi di concorso...).

L'articolo 61 dello Statuto della Regione prevede che gli atti amministrativi aventi rilevanza esterna vengano pubblicati - almeno in estratto - sul Bollettino Ufficiale,

in armonia con le norme vigenti in materia di trasparenza e di tutela della riservatezza. Dalla data di pubblicazione di un atto normativo, di una legge o di un regolamento sulle pagine del Bollettino Ufficiale decorre il termine normale di “vacatio legis” (vedi voce) per la loro entrata in vigore (vedi la voce Iter).

Il Bollettino Ufficiale è pubblicato ogni giovedì ed è consultabile sul sito internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it).

C

Calendario e programmazione dei lavori consiliari (*vedi la voce* Organizzazione dei lavori consiliari).

Capigruppo (*vedi la voce* Gruppi consiliari).

Capitolo di bilancio (*vedi anche le voci* Entrata/e e Spesa/e). Costituisce l'unità contabile elementare - rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione - nell'ambito di ogni unità previsionale di base (*vedi la voce* UPB) dell'entrata e della spesa del bilancio. Ai fini della previsione della spesa, non costituisce oggetto di approvazione consiliare. Il capitolo di entrata è determinato secondo il rispettivo oggetto; quello di spesa è determinato anche secondo il contenuto economico e funzionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima.

Circoscrizione elettorale. Porzione del territorio in cui è organizzato il voto elettorale. Può comprendere - a seconda del tipo di elezione e di sistema elettorale - una molteplicità di collegi elettorali (*vedi la voce* Collegio elettorale).

Clausola sospensiva di efficacia (articoli 87, 88 e 89 del Trattato istitutivo della Comunità europea). Qualora un progetto di legge contenga la previsione di aiuti di Stato (*vedi voce*), viene inserita - con apposito articolo - la clausola sospensiva di efficacia, onde consentire all'Assemblea di approvare comunque il progetto di legge in Aula. L'erogazione degli aiuti è subordinata all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione europea, di cui viene data comunicazione - a cura della Giunta regionale (Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega) - sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Coalizione. Alleanza, aggregazione che viene stabilita tra più partiti o movimenti politici per sostenere un candidato o un governo o per presentare un'unica lista elettorale.

La *coalizione di maggioranza* è lo schieramento politico che ha promosso l'elezione del presidente della Regione. È composta dai partiti e dai gruppi che sostengono l'azione del presidente della Regione e della Giunta e che approvano nelle sedi consiliari (l'Aula e le Commissioni) le loro proposte legislative, amministrative e politiche.

La *coalizione di minoranza* - detta anche opposizione - è l'insieme dei consiglieri, aderenti a diversi partiti o gruppi, che ha sostenuto un candidato alla presidenza della Giunta diverso da quello eletto e si oppone all'azione di quest'ultimo, anche con motivazioni diversificate. Lo Statuto e il Regolamento interno del Consiglio garantiscono alcuni diritti e facoltà alla minoranza (vedi la voce *Minoranza/e*), tra cui la partecipazione all'Ufficio di Presidenza (vedi voce) e le nomine negli organi di amministrazione degli enti, delle aziende e delle società a partecipazione regionale. L'articolo 28, comma 2 dello Statuto della Regione prevede - in conformità con l'articolo 83 della Costituzione - che nella nomina dei delegati regionali per l'elezione del presidente della Repubblica sia assicurata la rappresentanza delle minoranze (ovvero uno su tre).

Codici di settore o di materie (vedi anche la voce *Testo unico*). La Giunta regionale ha la facoltà, previa delega del Consiglio regionale conferita con legge, di predisporre codici di settore o di materia successivamente approvati dal Consiglio.

Collegati regionali alla finanziaria (vedi la voce *Bilancio della Regione*).

Collegati statali alla finanziaria. Disegni di legge che costituiscono - con i disegni di legge finanziaria e di bilancio presentati dal Governo - la cosiddetta "manovra di bilancio". A differenza dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, non rappresentano adempimenti necessari e periodici e dipendono esclusivamente dalla volontà dell'Esecutivo per quanto riguarda i contenuti, il numero e la data di presentazione.

Possono essere "collegati" ai disegni di legge finanziaria dal punto di vista temporale, perché presentati insieme alla finanziaria, e funzionale, perché considerati determinanti dal Governo per il raggiungimento di obiettivi complessivi di politica economica. Nelle risoluzioni approvative dei documenti di programmazione economico-finanziaria (DPEF), il Parlamento detta i criteri circa il numero e il contenuto dei colle-

gati. Le indicazioni contenute nelle risoluzioni votate dal Parlamento sono vincolanti per il Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione dei disegni di legge nei quali si articola la manovra di bilancio e costituiscono parametro di valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti ad essi riferiti.

I disegni di legge collegati affrontano normalmente questioni settoriali (sanità, previdenza...), che vengono esaminate dalle Commissioni competenti in materia o - se hanno carattere intersettoriale - dalla Commissione competente in materia di bilancio.

Collegio elettorale (*vedi anche la voce* Circoscrizione elettorale). Porzione del territorio i cui cittadini votano per eleggere i propri rappresentanti in Parlamento o in altri organi rappresentativi (Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali) e - direttamente - il presidente della Giunta regionale, il presidente della Provincia e il Sindaco. Nei collegi i seggi sono assegnati:

- *con il sistema maggioritario*: vince chi prende più voti. Più precisamente, in ciascun collegio il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (o il più anziano in caso di parità);
- *con il sistema proporzionale*: alle diverse parti politiche viene assegnato un numero di seggi in proporzione ai voti ottenuti dalle singole liste.

Comitati, Osservatori e Consulte del Consiglio regionale. Organismi consultivi istituiti dalla Regione per promuovere e proporre iniziative in ambiti specifici quali:

- la difesa e la valorizzazione della Costituzione (*Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana*);
- l'integrazione europea (*Consulta regionale europea*);
- le pari opportunità tra uomo e donna (*Consulta femminile regionale del Piemonte, Consulta regionale delle elette, Commissione per le pari opportunità tra uomini e donne*);
- la condizione giovanile (*Consulta regionale dei giovani*);
- la prevenzione dell'usura (*Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura*).

Ne fanno parte i rappresentanti di enti e associazioni.

Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM). Tra gli organismi consultivi istituiti dalla Regione (*vedi la voce* Comitati, Osservatori e Consulte del Consiglio regionale) è da annoverare il Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), istituito presso il Consiglio con la legge regionale n. 1/2001, in attuazione

della legge n. 249/1997 (*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*) e delle deliberazioni nn. 52 e 53 del 28 aprile 1999 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il Comitato è organo funzionale dell'Autorità suddetta e organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni.

Commissione consultiva per le nomine. Viene istituita dal presidente del Consiglio regionale - sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi e su loro designazione - nel corso della prima seduta dell'Assemblea dopo la costituzione dei gruppi consiliari. È presieduta dal presidente del Consiglio regionale, cui spetta il potere di convocarla, anche su richiesta del presidente della Giunta regionale. Rimane in carica per l'intera legislatura, per garantire la presenza di tutti i gruppi anche in relazione alla loro rappresentanza numerica.

Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, la Commissione ha il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati con quanto previsto dalla normativa di riferimento. Per le nomine di competenza del presidente della Giunta o della Giunta regionale, la Commissione viene consultata circa criteri di carattere generale.

Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum. È l'organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che riguardano l'interpretazione e l'applicazione delle norme dello Statuto e delle leggi regionali in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum, nonché delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione e l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti (articolo 4 della legge regionale n. 55/1990). Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla legge regionale n. 4/1973 e successive modificazioni sono tenuti a sentire il parere della Commissione.

È nominata dal Consiglio regionale ed è composta da cinque professori di ruolo di materie giuridiche presso gli Atenei del Piemonte e da quattro avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, sorteggiati dal Difensore civico tra quelli designati rispettivamente dai rettori degli Atenei e dai presidenti degli Ordini degli Avvocati del Piemonte.

Commissione di garanzia. Organismo indipendente della Regione composto da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata. Esprime - tra l'altro - pareri in merito:

- all'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;
- al carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o di atti aventi forza di legge dello Stato;
- alla coerenza statutaria di progetti di legge e di regolamenti.

La Commissione trasmette al Consiglio regionale tutti i pareri espressi, che non sono vincolanti e lasciano all'Assemblea la libertà di deliberare in senso contrario ai singoli pareri. Il presidente e la Giunta regionale sono comunque tenuti a riesaminare i provvedimenti oggetto di rilievo.

Commissione d'inchiesta (*vedi le voci* Commissioni speciali, Fatto personale e Onorabilità dei consiglieri).

Commissione di vigilanza per la Biblioteca. Organo previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale. Esercita attività di controllo e di vigilanza sulla Biblioteca del Consiglio regionale e propone il Regolamento della Biblioteca, che viene approvato dall'Ufficio di Presidenza (*vedi voce*).

Commissioni consiliari permanenti. Organi in possesso di competenze specifiche su una o più materie, istituiti dal Consiglio regionale per l'esame dei provvedimenti. Le Commissioni sono formate su designazione dei gruppi consiliari e composte in modo da rispecchiare la rappresentanza proporzionale delle forze politiche presenti in Assemblea (sono - infatti - piccole assemblee che ne riproducono in scala ridotta la composizione). Il presidente del Consiglio regionale ne stabilisce la composizione numerica e ne comunica al Consiglio la costituzione, in relazione alle designazioni dei gruppi consiliari. Rimangono in carica 30 mesi e vengono successivamente rinnovate. Dispongono di un presidente e di un vicepresidente e svolgono attività legislativa, di indirizzo, di controllo e conoscitiva.

L'articolo 32 dello Statuto della Regione attribuisce alle Commissioni (permanenti e speciali) potere di consultazione in funzione della materia trattata, con facoltà di sentire i rappresentanti e i dirigenti degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, delle associazioni, delle istituzioni scientifiche e culturali e degli altri organismi sociali. Possono - inoltre - avvalersi di esperti entro i limi-

ti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio.

Nell'ambito dell'attività legislativa, le Commissioni si riuniscono in sede:

- *consultiva*, esprimendo pareri - per le parti di propria competenza - in merito ai progetti di legge in esame presso altre Commissioni. Il parere può essere conseguente all'assegnazione da parte del presidente del Consiglio o alla richiesta da parte della Commissione competente alla quale il progetto di legge sia stato assegnato per l'esame di merito. Ogni progetto di legge che comporti impegni di spesa a carico del bilancio regionale deve essere sottoposto al parere della Commissione permanente che si occupa della programmazione e del bilancio (articolo 34 dello Statuto della Regione) affinché possa valutarne la coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e con il bilancio. Le commissioni permanenti possono anche esprimere pareri alla Giunta, quando previsto da leggi regionali: tali pareri sono espressi - ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Regolamento interno, a maggioranza dei voti rappresentati (*vedi la voce* Voto plurimo), ad eccezione dei casi in cui sia stabilito diversamente;

legislativa. Quando un progetto viene esaminato ed approvato direttamente in Commissione senza discussione in Assemblea le Commissioni - analogamente a quanto avviene in Parlamento - si riuniscono in sede legislativa, riassumendo in sé la funzione istruttoria e quella deliberante. Secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 46 dello Statuto della Regione, il presidente del Consiglio - con il consenso di tutti i presidenti dei gruppi consiliari - assegna i progetti di legge alle Commissioni permanenti per l'esame e per l'approvazione, secondo le modalità previste dal Regolamento interno. In tal sede, tutti i gruppi presenti in Consiglio regionale possono essere rappresentati. Fino alla sua approvazione definitiva, il progetto di legge può essere portato in Aula se la Giunta regionale, un ventesimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei membri della Commissione richiedono che sia discusso o votato dal Consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Tale procedimento ha carattere eccezionale: il comma 3 dell'articolo 45 dello Statuto della Regione prevede - infatti - che la procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del Consiglio sia sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, comunitaria ed elettorale, di approvazione del bilancio e del rendiconto, per la legge finanziaria regionale e per le leggi di ratifica delle intese con altre Regioni e per gli accordi con gli Stati e le intese territoriali interni ad altri Stati;

- *redigente*. Nell'ambito dell'attività legislativa, la Commissione può operare in sede redigente secondo le disposizioni previste dall'articolo 29 del Regolamento interno, ovvero:
 - su richiesta della Commissione cui il provvedimento sia stato assegnato in sede referente. Sulla quale si pronuncia il Consiglio, a maggioranza qualificata (2/3 dei componenti);
 - su iniziativa del Consiglio, in qualsiasi momento dell'iter legislativo

Il ricorso a tale istituto non è consentito in alcune materie: revisione statutaria, approvazione del bilancio, tributi, Piani generali e di settore. Il provvedimento licenziato dalla Commissione in sede redigente è immodificabile: è infatti preclusa la possibilità di presentare nuovi emendamenti in Aula. All'Assemblea è riservata l'approvazione finale degli articoli e del testo complessivo, senza ulteriore discussione, con le sole dichiarazioni di voto.

- *referente* (*vedi anche le voci* Abbinamento e Testo unificato). Nell'ambito dell'attività legislativa e amministrativa, la Commissione - in sede referente - svolge funzione istruttoria dei provvedimenti sottoposti al proprio esame (progetti di legge, proposte di deliberazione e altri atti): in particolare su quelli legislativi esamina i progetti di legge, acquisisce i pareri di altre Commissioni che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. I commissari delineano le posizioni dei gruppi sul contenuto del provvedimento e presentano eventuali proposte di modifica (*vedi la voce* Emendamento). Inoltre, sono acquisiti anche attraverso audizioni (*vedi voce*) di non consiglieri le opinioni e i dati ritenuti necessari. La Giunta partecipa all'istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, sui progetti di legge ed eventualmente su altri provvedimenti sottoposti al suo esame, la commissione nomina un relatore (o più relatori) che presentano al Consiglio una relazione scritta e il testo elaborato. In via eccezionale il Consiglio può autorizzare la presentazione della relazione in forma orale. È ammessa, altresì, la presentazione di relazioni di minoranza. Con l'approvazione del testo in commissione (tecnicamente "licenziamento"), il progetto di legge è pronto per l'esame dell'Assemblea al cui ordine del giorno è iscritto per l'esame e la definitiva approvazione. La presentazione di emendamenti, nel corso dell'esame del progetto in Aula, può rendere necessaria ed opportuna un'ulteriore istruttoria, con conseguente decisione del Consiglio di rinvio (*vedi v. rinvio in commissione*) alla competente commissione di merito.

Nell'esercizio delle altre loro funzioni, le commissioni possono predisporre proposte di ordini del giorno diretti a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti (*vedi anche v. ordine del giorno*), possono riunirsi per lo svolgimento di interrogazioni (*vedi anche v. interrogazione*), possono esprimere pareri su proposte di nomina o su altri atti della Giunta, possono ascoltare e discutere comunicazioni della Giunta, possono procedere ad audizioni (*vedi voce*), sopralluoghi ed indagini conoscitive (*vedi anche v. indagine conoscitiva*). Possono, ove previsto da norme specifiche, predisporre proposte di deliberazione consiliare. Ogni commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro per la trattazione preliminare di provvedimenti assegnati all'esame della commissione stessa o per la discussione di specifici problemi: la deliberazione finale è, comunque, riservata alla commissione in seduta plenaria.

Commissione per le pari opportunità tra uomini e donne. Opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale e culturale, che - di fatto - costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale, sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto della Regione.

Commissioni speciali. Con gli stessi criteri previsti per la composizione e il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti, il Consiglio regionale può istituire Commissioni speciali per:

- esperire indagini conoscitive e - in generale - esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione e riferire al Consiglio;
- condurre inchieste su materie di interesse pubblico (i titolari degli uffici della Regione e di enti o di aziende da essa dipendenti, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto d'ufficio).

Le Commissioni speciali presentano analogie con le Commissioni parlamentari, previste dall'articolo 82, comma 2, della Costituzione: sono formate in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi e procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto della Regione riserva la presidenza delle Commissioni speciali ad un consigliere di minoranza (*vedi la voce Minoranza/e*).

Competenza (*vedi la voce Bilancio della Regione*).

Comune (*vedi anche le voci* Enti locali territoriali e Decentramento amministrativo). Ente locale cui sono attribuite tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio, ad eccezione di quelle conferite - sulla base dei principi costituzionali di sussidiarietà "verticale", di differenziazione e di adeguatezza - a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

Sono titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni amministrative conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Hanno potestà regolamentare (*vedi la voce* Regione) e autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Sulla base del principio di sussidiarietà "orizzontale", devono favorire l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 120 della Costituzione, gli organi dei Comuni possono essere sostituiti dal Governo.

Comunicazioni del presidente del Consiglio regionale. Hanno luogo in apertura delle sedute d'Aula, quando il presidente dell'Assemblea informa l'Assemblea dei congedi (*vedi voce*) richiesti dai consiglieri regionali; della presentazione e dell'assegnazione (*vedi voce*) di progetti di legge; del promovimento (entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione) della questione di legittimità costituzionale (*vedi la voce* Regione) di una legge regionale che il Governo ritenga eccedere la competenza della Regione; delle decisioni della Corte Costituzionale in ordine alle leggi della Regione e - in genere - in merito ad ogni altro argomento o documento ritenuto di interesse dell'Assemblea o previsto da leggi regionali. Ogni consigliere può chiedere delucidazioni in merito alle comunicazioni del presidente.

Comunicazioni della Giunta regionale. Complesso di dichiarazioni di volontà o di informazioni che il presidente della Giunta regionale (o, su suo incarico, un assessore) può rendere - in Aula o in Commissione - ogni volta lo ritenga opportuno o sia previsto dalle norme.

Sulle comunicazioni della Giunta regionale ogni consigliere può chiedere chiarimenti. Qualora tre consiglieri o il presidente di un gruppo consiliare ne facciano richiesta, può essere aperta una discussione in merito: in tal caso, il Consiglio regionale decide se e quando la discussione debba aver luogo e può anche decidere che la discussione si svolga in Commissione (*vedi la voce* Commissioni consiliari permanenti). Sulla proposta di apertura di discussione è ammesso l'intervento di un solo consigliere a favore e di uno contro (*vedi la voce* Discussione cosiddetta "limitata").

Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari (*vedi la voce* Gruppi consiliari).

Conferenza permanente Regione-Autonomie locali (*vedi anche la voce* Consiglio delle Autonomie locali). Organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, Comuni, Comunità montane, Province e altri enti locali, istituita con la legge regionale n. 34/1998.

Ha sede presso la Presidenza della Giunta e ha funzioni consultive:

- esprime pareri e formula proposte sui disegni di legge e sugli atti amministrativi a carattere generale relativi al conferimento agli enti locali di funzioni e di compiti amministrativi che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle Autonomie locali;
- esprime pareri in merito alla semplificazione e all'armonizzazione delle procedure amministrative;
- esprime pareri - su espressa richiesta della competente Commissione consiliare - sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale che hanno riflessi sul sistema delle Autonomie locali;
- esprime parere - entro il 25 luglio - sul documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) (*vedi voce*) predisposto dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 7/2001.

Conferenza Stato-Regioni. Istituita dall'articolo 12 della legge n. 400/1988 (*Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si propone come luogo permanente di confronto politico tra lo Stato e le regioni in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere sulle competenze regionali.

Le sue riunioni - cui partecipano il presidente del Consiglio dei ministri, o un ministro da lui delegato, e i presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano - permettono al Governo di acquisire il parere delle Regioni sui più importanti atti normativi ed amministrativi di interesse regionale.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 1996 è stata creata la *Conferenza permanente Stato-Città e Autonomie locali*, per il confronto e il coordinamento sulle problematiche connesse alle funzioni degli enti locali.

Con decreto legislativo n. 281/1977 (*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni del-*

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali), sono state ampliate le attribuzioni della Conferenza Stato-Città, unificandole - per le materie di interesse comune - con la Conferenza Stato-Regioni. È stata così istituita la Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie locali, che assume deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, designa rappresentanti nelle varie sedi istituzionali ove previsto e - soprattutto - esprime pareri sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge ad essa collegati, sul DPEF e su altri disegni di legge di specifico interesse.

Congedo. I consiglieri che non possono partecipare ai lavori del Consiglio regionale per ragioni di salute, per motivi personali, per cause dipendenti dal proprio ufficio di componenti della Giunta o per assolvere ad incarichi affidatigli dal Consiglio, dalla Giunta o dalle Commissioni, lo comunicano al presidente, che ne dà notizia all'Assemblea all'inizio di ogni seduta (*vedi la voce* Comunicazioni del presidente del Consiglio regionale). Tali consiglieri sono considerati in congedo e non vengono calcolati ai fini del numero legale, nel limite massimo di un quinto dei componenti il Consiglio.

Consigliere regionale. Componente del Consiglio regionale (*vedi voce*). Lo status di consigliere regionale si acquisisce al momento della proclamazione da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. I consiglieri entrano nell'esercizio delle proprie funzioni alla prima seduta del Consiglio, che ha luogo il primo giorno non festivo della terza settimana successiva al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del presidente del Consiglio regionale uscente, con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta. I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Per svolgere al meglio il mandato ricevuto dal corpo elettorale per rappresentare l'intera Regione, l'articolo 18 dello Statuto regionale riconosce ai consiglieri numerose attribuzioni e prerogative, tra cui:

- insindacabilità per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (*vedi la voce* Insindacabilità dei consiglieri regionali);

- diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli uffici e dagli enti o dalle aziende da essa dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'esercizio del mandato (vedi la voce Accesso dei consiglieri regionali agli atti);
- potere di proporre progetti di legge (*vedi la voce* Iniziativa legislativa);
- potere di sindacato ispettivo (*vedi le voci* Interpellanza e Interrogazione);
- potere di indirizzo nei confronti della Giunta regionale (*vedi le voci* Ordine del giorno e Mozione);
- potere di proporre deliberazioni consiliari;
- potere di visitare, senza autorizzazione, gli istituti penitenziari, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni (articolo 67 della legge n. 354/1975, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà*).

L'esercizio delle prerogative dei consiglieri può esplicarsi - individualmente o con altri consiglieri - in Commissione e in Aula. Si riportano, in via esemplificativa, alcuni casi previsti dal Regolamento interno.

- *Esame in sede redigente*: la Commissione cui sia stato assegnato in sede referente un progetto di legge può chiedere al Consiglio, ove ne ravvisi l'opportunità, che il progetto le sia assegnato in sede redigente. Il Consiglio si pronuncia sulla richiesta della Commissione attraverso l'approvazione - a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti - di un ordine del giorno che può contenere criteri e principi direttivi per la formulazione dei testi degli articoli (articolo 29, commi 1 e 2, del Regolamento interno);

- *Rinvio in Commissione*: nel caso in cui un provvedimento all'esame della Commissione venga richiamato in Aula, almeno tre consiglieri possono chiedere che il provvedimento sia rinviato alla Commissione affinché concluda o effettui la dovuta istruttoria, fissando alla stessa un termine non superiore ai 60 giorni per riferire al Consiglio (articolo 34, commi 4 e 5, del Regolamento interno);

- *Convocazioni straordinarie*: un quarto dei consiglieri in carica può chiedere che il Consiglio si riunisca in via straordinaria per la trattazione di determinati argomenti (articolo 43, comma 1, del Regolamento interno);

- *Comunicazioni della Giunta*: mentre il singolo consigliere può chiedere chiarimenti sulle comunicazioni svolte (per non più di due minuti), tre consiglieri (o il presidente di un gruppo consiliare) possono chiedere che sulle stesse si svolga un dibattito (articolo 49, commi 1 e 2, del Regolamento interno);

- *Inversione di punti all'ordine del giorno*: tre consiglieri, (oltre al presidente del Consi-

- glio, alla Giunta o al il presidente di un gruppo consiliare) possono chiedere l'inversione di punti all'ordine del giorno (articolo 51, comma 2, del Regolamento interno);
- *Iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno*: tre consiglieri (oltre al presidente del Consiglio, alla Giunta o al il presidente di un gruppo consiliare) possono chiedere l'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno (articolo 51, commi 4 e 5, del Regolamento interno);
 - *Chiusura della discussione*: tre consiglieri possono chiedere la chiusura anticipata della discussione (articolo 65, comma 2, del Regolamento interno);
 - *Forma di votazione*: tre consiglieri possono chiedere che la votazione, che normalmente avviene per alzata di mano, venga effettuata per appello nominale; nove consiglieri - invece - possono chiedere che la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, normalmente riservata alle nomine e a questioni riguardanti persone (articolo 66, commi 2 e 3, del Regolamento interno);
 - *Rendiconto della Giunta al Consiglio*: in qualunque momento, un quarto dei consiglieri può avanzare richiesta motivata che il presidente e la Giunta vengano chiamati a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio (articolo 74, comma 2, del Regolamento interno);
 - *Dichiarazioni d'urgenza*: tre consiglieri (oltre al proponente o alla Giunta) possono chiedere che per i progetti di legge sia dichiarata l'urgenza; tre consiglieri (o la Giunta) possono chiedere che sia dichiarata l'urgenza per i progetti di legge di iniziativa popolare o degli enti locali (articolo 76, comma 1, del Regolamento interno);
 - *Presentazione di emendamenti*: tre consiglieri (oltre al presidente di un gruppo o un rappresentante della Giunta) possono presentare emendamenti oltre il termine previsto dall'articolo 80, comma 1 e 2 del Regolamento interno (ventiquattro ore prima della seduta indetta per la discussione degli articoli ai quali gli emendamenti si riferiscono);
 - *Votazione delle leggi*: almeno tre consiglieri possono chiedere che la votazione sui singoli articoli (che normalmente si svolge in forma palese) venga effettuata per appello nominale (articolo 82 del Regolamento interno);
 - *Modifiche dovute a ragioni di coordinamento*: sono ammissibili qualora non si opponga alla richiesta oltre un quarto dei consiglieri presenti in Aula o i presidenti dei gruppi consiliari che rappresentino oltre un quarto dei componenti del Consiglio (articolo 83, comma 3, del Regolamento interno);
 - *Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione*: un quarto dei consiglieri (o la Giunta) può proporre la richiesta di referendum

ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione (articolo 87, comma 1, del Regolamento interno);

- *Mozione*: deve essere firmata da almeno cinque consiglieri; qualora sia presentata dal firmatario di un'interpellanza che - per qualsiasi ragione - entro sessanta giorni dalla presentazione non sia stata trattata in Consiglio o abbia ricevuto una risposta della Giunta giudicata insoddisfacente dall'interpellante (articolo 90, comma 6, del Regolamento interno), è sufficiente la firma di tre consiglieri (articolo 91, commi 2 e 3, del Regolamento interno);

- *Ordini del giorno*: la proposta di ordine del giorno può essere presentata da almeno tre consiglieri, oltre che dalla Giunta o dal presidente di un gruppo (articolo 92, comma 3, del Regolamento interno).

Consiglieri segretari (*vedi anche la voce* Ufficio di Presidenza). Hanno il compito di sovrintendere alla redazione del processo verbale (*vedi voce*) delle sedute ordinarie e delle sedute segrete (*vedi la voce* Seduta segreta del Consiglio regionale) e di chiamare i consiglieri nelle votazioni per appello nominale. Tengono nota delle singole votazioni e concorrono al buon andamento dei lavori. Sovrintendono inoltre - secondo le disposizioni del presidente del Consiglio - ai servizi interni e al mantenimento dell'ordine in Aula e nella sede del Consiglio, esercitando la funzione di questori. In caso di contemporaneo impedimento del presidente e dei due vicepresidenti (*vedi voce*), il consigliere segretario più anziano di età presente in Aula assume le funzioni di presidente dell'Assemblea. Eccezionalmente, in caso di necessità, il presidente può chiamare un consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di segretario.

Consiglio delle Autonomie locali. Organo di consultazione fra la Regione e il sistema delle Autonomie locali (*vedi anche la voce* Conferenza permanente Regione-Autonomie locali), ha sede presso il Consiglio regionale.

Esprime pareri obbligatori su:

- leggi e provvedimenti relativi e materie che riguardano gli enti locali;
 - leggi di conferimento delle funzioni amministrative;
 - legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;
- ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.

Esprime anche parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione (articolo 88, comma 3, dello Statuto della Regione).

Consiglio regionale (*vedi anche la voce* Regolamento interno del Consiglio regionale). È uno dei tre organi della Regione (con la Giunta e il presidente della Giunta). Rappresenta il Piemonte e - come il presidente della Giunta - è eletto a suffragio universale e diretto con voto libero, uguale, personale e segreto da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che risiedono sul territorio della Regione.

È l'organo legislativo titolare della potestà legislativa attribuita alla Regione dalla Costituzione. L'esercizio di tale potestà non può essere delegato. Svolge funzioni di controllo e di indirizzo sull'attività della Giunta regionale ed esercita le altre funzioni che gli sono conferite dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Le attribuzioni del Consiglio regionale sono analiticamente descritte dagli articoli 26 (relativamente alla potestà legislativa e alla funzione di controllo e di indirizzo sull'attività della Giunta regionale), 27 (relativamente all'esercizio della potestà regolamentare, ripartita tra Consiglio e Giunta) e 28 (relativamente alla programmazione, alle politiche economiche, ai tributi e alla contabilità, alle nomine, ai referendum, ai rapporti istituzionali e ai principi di organizzazione del personale regionale) dello Statuto della Regione. Il Consiglio regionale - inoltre - adotta ogni deliberazione per la quale la legge richiede l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione.

Il Consiglio regionale - tre le altre - esercita nei confronti dello Stato le seguenti attribuzioni:

- formula proposte di legge al Parlamento secondo le modalità previste per l'approvazione delle leggi regionali (articolo 121 della Costituzione);
- esercita il potere di richiesta di referendum nazionale (abrogativo o confermativo) nei termini stabiliti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e con le modalità previste dalle leggi dello Stato sul referendum;
- elegge tre delegati cui spetta di partecipare - ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione - all'elezione del presidente della Repubblica. Per l'elezione dei delegati, ciascun consigliere non può votare per più di due nomi (*vedi la voce* Votazione per le nomine), al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze (*vedi la voce* Minoranza/e);
- designa - ai sensi dell'articolo 99, comma 2, dello Statuto della Regione, in accordo con i principi stabiliti dalla legge dello Stato - un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (*vedi voce*).

Il Consiglio regionale gode di autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale. In particolare, oltre ad avere un proprio bilancio

(vedi la voce Bilancio del Consiglio regionale), sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza (vedi voce) e del presidente del Consiglio regionale (vedi voce) le attribuzioni, gli adempimenti e i compiti relativi all'organizzazione degli uffici, alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale e alla gestione del personale, inquadrato in ruolo separato da quello della Giunta (articolo 96 dello Statuto della Regione e 41-47 della legge regionale n. 51/1997).

Il Consiglio regionale del Piemonte è formato da 60 consiglieri, riuniti in gruppi consiliari; tale numero, ai sensi della legge elettorale vigente (legge n. 108/1968, come modificata dalla legge n. 43/1995), può aumentare sulla base della quota aggiuntiva di seggi assegnati dall'Ufficio centrale regionale, al fine di garantire la governabilità.

La legge n. 43/1995 (*Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario*) prevede che i 4/5 dei consiglieri assegnati a ciascuna regione siano eletti con il sistema proporzionale su base provinciale e 1/5 con il sistema maggioritario, per consentire alla coalizione vincitrice di ottenere il 55 o il 60% dei componenti l'Assemblea, a seconda del risultato conseguito nel proporzionale (vedi anche la voce Collegio elettorale).

Il Consiglio regionale si riunisce - di norma - nella propria sede, ma può riunirsi eccezionalmente fuori di essa per deliberazione unanime dell'Ufficio di Presidenza o a maggioranza assoluta dei suoi componenti (articolo 44, comma 5, del Regolamento interno). Ad eccezione del caso in cui il Consiglio decida di riunirsi in seduta segreta (vedi la voce Seduta segreta del Consiglio regionale), le sedute consiliari sono pubbliche (vedi la voce Seduta del Consiglio regionale).

Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del presidente del Consiglio regionale uscente, con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta. Il Consiglio si riunisce comunque di diritto alle ore dodici del sessantesimo giorno successivo alla data delle elezioni.

Il Consiglio regionale ha sede a Torino a Palazzo Lascaris, in via Alfieri 15 (tel. 011/57.57.111). Per essere sempre più compiutamente al servizio dei cittadini, ha attivato il sito internet www.consiglioregionale.piemonte.it, che contiene informazioni di carattere istituzionale (struttura dell'organizzazione e attività delle singole componenti), informazioni sulla documentazione prodotta e reperibile in rete, notizie d'attualità, banche dati e link.

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL). Contribuisce all'elaborazione delle politiche di sviluppo della Regione. La legge ne regola l'attività, ne disciplina la composizione e ne fissa i requisiti per la partecipazione.

Consulta regionale delle elette del Piemonte. È istituita presso il Consiglio regionale con il compito di:

- promuovere la parità di accesso e la presenza delle donne in tutte le assemblee e gli organismi regionali, locali, nazionali ed europei;
- aumentare il numero delle elette;
- accrescere e consolidare il contributo delle donne alla definizione degli strumenti giuridici che regolano la società.

Esercita funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività normativa del Consiglio e della Giunta regionale. Esprime pareri sulle politiche regionali per rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità di accesso delle donne e degli uomini alla vita sociale, culturale ed economica.

Consultazione popolare. Strumento di partecipazione (*vedi la voce* Partecipazione). La Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse e può coinvolgere anche categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto sedici anni di età.

Consulte (*vedi la voce* Comitati, Osservatori e Consulte del Consiglio regionale).

Contingentamento dei tempi (*vedi la voce* Durata dei dibattiti e degli interventi).

Conto del bilancio (*vedi la voce* Bilancio della Regione).

Conto generale del patrimonio (*vedi la voce* Bilancio della Regione).

Convalida elezione dei consiglieri (*vedi la voce* Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità).

Convocazione del Consiglio regionale. Atto con cui il presidente fissa la riunione del Consiglio regionale. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo.

go della seduta, con allegati l'ordine del giorno (vedi voce) e l'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze (vedi voci) di cui si prevede la trattazione.

La convocazione deve essere comunicata ad ogni consigliere almeno tre giorni prima della seduta. In casi di particolare urgenza e necessità, il Consiglio può essere convocato dal presidente anche telegraficamente, 24 ore prima della seduta, con indicazione dell'oggetto in discussione. Le convocazioni possono essere ordinarie (articolo 39 dello Statuto della Regione), straordinarie (articolo 40 dello Statuto della Regione) o d'urgenza (articolo 41 dello Statuto della Regione).

Il Consiglio si riunisce in:

- *sessione ordinaria*, ogni quadrimestre, il secondo giorno non festivo della terza settimana dei mesi di gennaio, aprile e settembre. Il Consiglio si riunisce anche su convocazione del presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi;
- *sessione straordinaria* ogni qualvolta, per oggetti determinati, lo disponga il presidente del Consiglio o ne facciano richiesta il presidente della Giunta regionale o un quinto dei consiglieri in carica. La seduta ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.

Coordinamento (correzione di forma e modifiche di). Può accadere, soprattutto nell'esame di progetti di legge particolarmente complessi o dibattuti, che alcune delle disposizioni approvate appaiano in contrasto fra loro o inconciliabili con lo scopo della legge. In tal caso, prima della votazione finale, ogni consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio regionale sulle correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che giudichi opportune, nonché su quelle disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge. Su entrambe decide il Consiglio. Qualora la necessità di correzioni formali venga rilevata in un momento successivo alla votazione finale, tali correzioni sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza (*vedi voce*) e nella prima seduta successiva il presidente ne dà comunicazione all'Assemblea.

Copertura finanziaria delle leggi. Prevede - in base all'articolo 81 della Costituzione e all'articolo 69 dello Statuto della Regione - che ogni legge che comporti nuove o maggiori spese rispetto a quelle previste nella legge di bilancio deve indicare i mezzi per farvi fronte. In applicazione di tale principio, l'articolo 26 della legge regionale n. 7/2001 disciplina dettagliatamente le modalità di copertura finanziaria delle leggi regionali che importano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate.

Corte dei Conti. L'articolo 99 dello Statuto regionale regola i rapporti della Regione con la sezione regionale della Corte dei Conti - diramazione sul territorio della magistratura contabile, che esercita il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e dei loro enti strumentali - ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. La Regione, inoltre, può richiedere alla sezione regionale della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. Il Consiglio delle Autonomie locali (vedi voce) e il Consiglio regionale designano rispettivamente, secondo i principi stabili dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della stessa.

Corte Costituzionale. Organo costituzionale collegiale, con funzioni di controllo e di garanzia. È composto da 15 membri:

- 5 nominati dal presidente della Repubblica;
- 5 nominati dal Parlamento in seduta comune;
- 5 nominati dalle supreme Magistrature: ordinaria (Corte di Cassazione) ed amministrative (Consiglio di Stato e Corte dei Conti).

I membri della Corte Costituzionale durano in carica 9 anni e non sono rieleggibili.

La Corte giudica:

- sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, in adempimento della sua funzione di conformazione dell'ordinamento legislativo, nazionale e regionale, al dettato costituzionale;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il presidente della Repubblica;
- sull'ammissibilità delle richieste di referendum nazionali (vedi voce).

Costituzione della Repubblica italiana. Legge fondamentale dello Stato. Nella gerarchia delle fonti normative, essa si colloca in una posizione di assoluta primarietà. Contiene i principi fondamentali (articoli 1-12), le norme sui diritti e sui doveri dei cittadini (articoli 13-54), le norme e i principi generali relativi all'organizzazione e al funzionamento della Repubblica (articoli 55-139) e disposizioni transitorie e finali (I-XVIII). Approvata dall'Assemblea Costituente nella seduta pomeridiana di lunedì 22 dicembre 1947 con 453 voti favorevoli e 62 contrari (515 votanti sui 556 membri dell'Assemblea), è stata promulgata dal capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Da allora

numerosi articoli della Costituzione hanno subito modifiche, attuate secondo la procedura prevista dall'articolo 138. Queste le principali innovazioni apportate:

Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2

Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.

Legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3

Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise".

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2

Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte Costituzionale.

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1

Modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

Legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1

Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione.

Legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1

Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto.

Legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2

Inserimento dei principi del giusto procedimento nell'articolo 111 della Costituzione.

Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1

Modifica dell'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1

Modifiche agli articoli 56 e 57 Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al Titolo V della parte secondo della Costituzione.

Legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1

Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1

Modifica dell'articolo 51 della Costituzione.

Tra le leggi costituzionali di modifica del testo della Costituzione, soltanto la legge n. 3/2001 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 - è stata sottoposta a referendum confermativo popolare (vedi la voce Referendum), svoltosi il 7 ottobre 2001, ed è entrata in vigore l'8 novembre 2001.

D

Decentramento amministrativo (*vedi anche le voci* Regione, Enti locali territoriali ed Enti funzionali). Distribuzione tra le diverse amministrazioni - centrali, regionali e locali - dei compiti, delle attività e dei servizi cui provvede, in via generale, la Pubblica Amministrazione.

In Italia ha avuto inizio nel 1972, con l'esercizio delle funzioni amministrative da parte delle Regioni, ed è proseguito negli anni seguenti con tappe significative nel 1977, con il Decreto del presidente della Repubblica n. 616, e nel 1997 con le cosiddette "leggi Bassanini".

L'articolo 118 della Costituzione, come riformulato dalla legge costituzionale n. 3/2001, attribuisce - in via generale - funzioni amministrative ai Comuni (a meno che non siano conferite con legge statale o regionale a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato) per assicurarne l'esercizio unitario sotto il profilo funzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza. Il principio di sussidiarietà "verticale" (*vedi anche la voce* Comune), prevede che le funzioni amministrative e i pubblici servizi siano assicurati - quando è possibile - dalle istituzioni più vicine ai cittadini. I principi di differenziazione e di adeguatezza consentono al legislatore statale e regionale di individuare le amministrazioni più adeguate ad esercitare concretamente i propri compiti nei diversi settori di intervento pubblico. Il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali - mantenendo per sé soltanto quelle che necessitano di un esercizio unitario - costituisce un principio fondamentale di organizzazione e di funzionamento della Regione.

Decreto (*vedi la voce* Atto amministrativo).

Delegificazione. Progressiva riduzione dell'area di intervento legislativo nella disciplina normativa di una determinata materia o attività dalla sede legislativa a quella regolamentare, con conseguente spostamento dalla competenza parlamentare a quel-

la dell'esecutivo. Il suo scopo è semplificare le procedure e riorientare la legislazione sull'attività amministrativa per garantirne l'efficacia e i risultati, riducendo l'ambito della legge a ciò che necessita di una garanzia a tutela di interessi o di diritti del cittadino o di interessi collettivi.

L'articolo 20 della legge n. 59/1997 prevede che, per la delegificazione di norme che riguardano procedimenti amministrativi, i relativi regolamenti siano adottati con decreto del presidente della Repubblica, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del parere del Consiglio di Stato, con il procedimento individuato dall'articolo 7, comma 4, della legge n. 50/1999 (la cosiddetta Bassanini quater).

Il comma 5 dell'articolo 27 dello Statuto della Regione prevede che il Consiglio regionale, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto medesimo, abbia facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali che regolano la materia, individua altresì quali disposizioni di legge siano abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

Deliberazione (*vedi la voce* Atto amministrativo).

Deliberazione d'urgenza della Giunta regionale. La Giunta regionale - in caso d'urgenza e sotto la propria responsabilità - può deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio. Qualora l'Assemblea non si pronunci sulla ratifica di tali provvedimenti entro sessanta giorni dalla data di deliberazione, essi perdono efficacia. Se l'Assemblea nega la ratifica o modifica la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Determinazione (*vedi la voce* Atto amministrativo).

Dibattito (*vedi la voce* Durata dei dibattiti e degli interventi).

Dichiarazione d'urgenza. Può essere inserita:

- nella fase iniziale del procedimento legislativo. Quando il proponente o tre consiglieri o la Giunta regionale lo richiedano, il Consiglio può stabilire procedure più

semplici o abbreviate per l'esame di progetti di legge e di deliberazioni. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza (articolo 45, comma 2, dello Statuto della Regione) dimezza tutti i termini per la presentazione al Consiglio delle relazioni da parte delle Commissioni.

- nel corpo della legge (articolo 47, comma 2, dello Statuto della Regione) o del Regolamento interno (articolo 27, comma 7), come articolo a sé stante (collocato solitamente nella parte finale). Comporta l'abbreviazione dei termini di promulgazione da parte del presidente della Giunta regionale e di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai fini della sua entrata in vigore (solitamente il giorno stesso o successivo alla pubblicazione).

Dichiarazione di voto. Intervento del presidente di ogni gruppo consiliare (o di un altro componente a ciò designato) per dichiarare e motivare quale posizione il gruppo intenda assumere nella votazione che seguirà (favorevole, contraria o di astensione). La sua durata è fissata in cinque minuti. Tale dichiarazione, oltre a precedere la votazione finale sul provvedimento, è consentita prima della votazione di ogni articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo. Sono ammesse anche dichiarazioni di singoli consiglieri che si discostino dalle decisioni del gruppo di appartenenza.

Difensore civico regionale. Autorità indipendente della Regione, si occupa della tutela dei diritti e degli interessi di cittadini, enti, associazioni e formazioni sociali nei confronti dei soggetti che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico e garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Istituito con la legge regionale n. 50/1981, è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale, su designazione del Consiglio regionale a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata (2/3 dei consiglieri).

Il Difensore civico invia al Consiglio regionale - entro il 31 gennaio di ogni anno - una relazione sugli accertamenti espletati, i risultati conseguiti e i rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. La relazione del Difensore civico è sottoposta a discussione del Consiglio regionale, secondo le norme del Regolamento interno.

L'articolo 16 della legge n. 127/1997 (*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività*

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), ha esteso le competenze del Difensore civico regionale, attribuendogli funzioni di tutela dei diritti dei cittadini anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con la sola eccezione di difesa, pubblica sicurezza e giustizia.

Tra i poteri del Difensore civico, appare di particolare rilievo il potere sostitutivo, per omissione o per ritardo, di atti obbligatori, attribuitogli dall'articolo 136 del decreto legislativo n. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*): qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il Difensore civico regionale può nominare un commissario ad acta che provveda entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

L'articolo 15 della legge n. 340/2000 (*Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi-Legge di semplificazione 1999*) ha ampliato i poteri del Difensore civico in tema di accesso ai documenti amministrativi. Ulteriore definizione dei poteri di tale organo è contenuta nell'articolo 25 della legge 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), come modificato dalla legge n. 11/2005 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa).

Anche le Province e i Comuni - ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 267/2000 - possono prevedere l'istituzione del Difensore civico provinciale e comunale, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. L'Ufficio del Difensore civico regionale ha sede a Torino in piazza Solferino 22 (tel. 011/57.57.389-502-503; fax 011/57.57.386).

Diploma di benemerenzza. È rilasciato, con decreto del presidente della Giunta regionale, a cittadini meritevoli di particolare riconoscimento.

Direttori regionali. I Direttori regionali ricoprono posizioni dirigenziali collocate all'apice dell'ente Regione (Giunta e Consiglio), a capo di strutture organizzative stabili denominate Direzioni, costituite per lo svolgimento di attività amministrative riferite a un complesso omogeneo di funzioni regionali. Ogni singola Direzione è - di norma - articolata in Settori preposti allo svolgimento di parti omogenee di atti-

vità di competenza delle Direzioni medesime. All'istituzione, alla modifica e alla soppressione delle Direzioni regionali si provvede con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza.

Disavanzo (*vedi la voce* Saldo finanziario).

Discussione. È moderata dal presidente del Consiglio regionale e riguarda i vari argomenti (progetti di legge, proposte di atto amministrativo, ordini del giorno e mozioni) iscritti all'ordine del giorno. I consiglieri che intendono prendere la parola, si iscrivono a parlare. Quando è il proprio turno devono parlare, in piedi, dal proprio seggio rivolti all'Assemblea e al Presidente. Nessuno può intervenire più di una volta nel corso della medesima discussione (salvo che in casi particolari, previsti dal Regolamento interno). Nessun discorso può essere interrotto o rimandato ad altra seduta.

Discussione cosiddetta "limitata". Il Regolamento interno prevede i seguenti casi di limitazione della discussione:

- *approvazione di processi verbali.* Sul processo verbale (che si intende approvato quando non vi siano osservazioni) non è concessa la parola, se non a chi intenda proporre una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere la versione del proprio pensiero espresso nella seduta precedente oppure per fatto personale (articolo 47, commi 3 e 4, del Regolamento interno);
- *comunicazioni della Giunta.* Sulla proposta di svolgere il dibattito sulle comunicazioni della Giunta è ammesso l'intervento di un solo consigliere a favore e di uno contro (articolo 49, comma 3, del Regolamento interno);
- *inversione di punti all'ordine del giorno.* Su tale proposta può chiedere di parlare, dopo il proponente, un eventuale consigliere contrario (articolo 51, comma 3, del Regolamento interno);
- *iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno.* Su tale proposta può chiedere di parlare, dopo il proponente, un eventuale consigliere contrario (articolo 51, commi 4 e 5, del Regolamento interno);
- *richiami.* Sui richiami riguardanti il Regolamento interno, l'ordine del giorno, le modalità o le priorità delle votazioni e in ogni altro caso in cui si tratti di questo-

- ni procedurali, dopo l'illustrazione del proponente, può intervenire un solo consigliere contrario (articolo 62, commi 1, 2 e 4, del Regolamento interno);
- *questioni aventi carattere incidentale*. Su tali questioni (pregiudiziali e sospensive) può parlare soltanto un consigliere per ciascun gruppo consiliare (articolo 63, comma 2, del Regolamento interno);
 - *chiusura della discussione*. Se sorgono opposizioni sulla richiesta di chiusura anticipata della discussione, il presidente mette la proposta in votazione, dopo aver dato la parola a un consigliere contrario e a uno favorevole (articolo 65, comma 2, del Regolamento interno);
 - *dichiarazioni d'urgenza*. Sulla richiesta di dichiarare l'urgenza di un progetto di legge, il Consiglio delibera dopo aver ascoltato un consigliere per gruppo (articolo 76, commi 1 e 2, del Regolamento interno);
 - *correzioni di forma*. Nel caso si renda necessario procedere a correzioni di forma sul testo di un provvedimento approvato in Aula, il Consiglio delibera dopo l'intervento di non più di un consigliere per ciascun gruppo (articolo 83, comma 2, del Regolamento interno).

Discussione generale dei progetti di legge. L'esame in Assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali, sull'articolato e sugli eventuali emendamenti presentati.

La discussione generale si riferisce alla finalità delle norme sottoposte al Consiglio, viste e considerate nel loro complesso. Il presidente, dopo che hanno parlato tutti i consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola - per la replica - ai relatori e al rappresentante della Giunta regionale.

Può verificarsi il caso in cui la chiusura anticipata della discussione generale venga richiesta - in qualunque momento - da almeno tre consiglieri, in modo da poter passare rapidamente alla fase della votazione (articolo 65, commi 2 e 3, del Regolamento interno). Conclusa la fase della discussione generale, si passa alla discussione degli articoli, che consiste nell'esame di ciascun articolo, del complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi proposti.

Disegno di legge (*vedi la voce* Progetto di legge).

DPEF (*vedi la voce* Bilancio della Regione).

Durata dei dibattiti e degli interventi. La previsione di durata dei dibattiti e degli interventi risponde all'esigenza che l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno del Consiglio abbia tempi certi di discussione e di approvazione.

Per la legge comunitaria regionale (*vedi voce*), l'articolo 42 dello Statuto della Regione prevede che il presidente fissi in anticipo il giorno e l'ora della votazione finale secondo quanto disciplinato dal Regolamento interno. Per quanto riguarda i dibattiti, il Regolamento interno prevede che quando sia in discussione il bilancio, il rendiconto annuale della Giunta o altro argomento di rilevante importanza, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari (*vedi voce*) possa concordare in linea di massima la durata del dibattito e il tempo a disposizione di ogni singolo gruppo, che potrà essere utilizzato con uno o più interventi. Per quanto riguarda in particolare la durata degli interventi, essa è fissata ordinariamente in non più di dieci minuti. Tale termine, tuttavia, può avere durata diversa:

- da dieci a venti minuti per le relazioni sulle leggi o su altri provvedimenti, per le comunicazioni della Giunta e per l'illustrazione delle mozioni;
- non più di cinque minuti per la presentazione e la discussione di emendamenti, per l'illustrazione di interpellanze, per la replica dell'interpellante e dell'interrogante, per le dichiarazioni di voto e per tutti gli interventi di carattere procedurale o incidentale;
- non più di due minuti per richieste di delucidazioni, ove prevista (per esempio sulle comunicazioni del Consiglio regionale) o di chiarimenti (per esempio sulle comunicazioni del presidente della Giunta da parte di ogni consigliere).

E

Economia di spesa (*vedi anche la voce Residuo*). È la somma stanziata in bilancio, in termini di competenza, ma non impegnata entro l'esercizio. Le economie di spesa concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Emendamento. Proposta di modifica ai testi sottoposti all'esame di una Commissione o dell'Assemblea (progetto di legge, deliberazione, mozione, ordine del giorno). La proposta di modifica può essere soppressiva, sostitutiva, modificativa o integrativa e anche la proposta di un articolo aggiuntivo è considerato emendamento.

I singoli consiglieri o la Giunta devono presentare gli emendamenti alla Presidenza del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta indetta per la discussione degli articoli ai quali si riferiscono. È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui sopra e anche nel corso della seduta, qualora siano sottoscritti da tre consiglieri, dal presidente di un gruppo o dal rappresentante della Giunta. Il Regolamento interno non prevede un vaglio di ammissibilità e di ricevibilità degli emendamenti proposti. È il presidente del Consiglio - secondo la prassi - ad assumere, ove occorra, decisioni in merito (*vedi anche la voce Ammissibilità*).

La discussione e la votazione degli emendamenti presenta analogie con i regolamenti parlamentari: si parte da quelli che apportano al testo le modifiche più radicali per approdare a quelli che propongono modifiche più moderate.

È possibile presentare emendamenti a un emendamento (i cosiddetti subemendamenti), che devono essere votati prima dell'emendamento cui si riferiscono. Eventuali emendamenti che prevedano aumenti di spesa o che incidano in qualche modo sul piano di sviluppo o sul bilancio della Regione presentati nel corso dell'esame in Aula di un progetto di legge devono essere immediatamente trasmessi dal presidente del Consiglio alla Commissione permanente programmazione e bilancio, affinché esprima il proprio parere, che può anche essere fornito verbalmente nel corso della seduta (articolo 80, comma 3, del Regolamento interno).

Enti funzionali. Accanto agli enti locali territoriali (*vedi voce*), l'ordinamento giuridico riconosce capacità di autogoverno e di auto-amministrazione anche a enti funzionali quali le Camere di Commercio e le Università. L'autonomia di tali enti va

individuata in relazione al rilievo pubblicistico delle funzioni da loro svolte (per quella porzione di interesse generale, cioè, che essi amministrano concretamente).

Enti locali territoriali. Enti pubblici dotati di autonomia giuridica e politica che operano in un determinato ambito territoriale per il perseguimento di interessi preminentemente locali.

I principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni) sono stati recentemente riordinati nel decreto legislativo n. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). Tale normativa si estende, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività che hanno rilevanza economica e imprenditoriale e - ove previsto dallo Statuto - dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

Nei rapporti che la Regione intrattiene con altre istituzioni, quelli con gli enti locali territoriali rivestono particolare importanza. In base al principio di leale collaborazione, la Regione promuove e favorisce rapporti di sistema con i Comuni, le Comunità montane e le Province, disciplina le funzioni amministrative e - ispirandosi al principio di differenziazione - determina la loro ripartizione alle autonomie locali. La Regione, inoltre, valorizza le forme associative sovracomunali (le Comunità collinari, per esempio), come previsto dalla legge regionale n. 16/2000 (*Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare*).

Enti strumentali (*vedi anche la voce* Partecipazioni azionarie regionali). Quando non sia possibile conferire agli enti locali la realizzazione di infrastrutture o la gestione di servizi di rilievo regionale per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione, la Regione ha facoltà di costituire, con legge, enti o aziende strumentali dotati di autonomia funzionale e organizzativa e può partecipare, con enti pubblici e privati, alla costituzione e all'amministrazione di società. Le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo su tali enti e aziende spettano alla Regione. Il loro bilancio, in base agli articoli 45-50 della legge regionale n. 7/2001, viene redatto secondo le disposizioni previste per il bilancio della Regione (*vedi voce*).

Entrata/e. Risorsa disponibile la cui acquisizione - nella contabilità pubblica - passa attraverso tre fasi: accertamento, riscossione e versamento. Il rispetto della sequen-

za procedurale stabilita dalla legge assicura la legittimità del procedimento contabile e il rispetto del principio di legalità. Nel bilancio regionale le entrate sono ripartite, a seconda della loro provenienza, in sei titoli:

- entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;
- entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
- entrate extratributarie;
- entrate derivanti da alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti e trasferimenti in conto capitale;
- entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- entrate per contabilità speciali.

Le entrate del bilancio regionale sono ordinate in categorie (secondo la natura dei cespiti), in unità previsionali di base (UPB), che accorpano, ai fini dell'approvazione del Consiglio, aree omogenee di attività di ciascun Assessorato e sono stabilite in modo che a ciascuna di esse corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa cui è affidata la relativa gestione e in capitoli (secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione).

Esercizio finanziario (*vedi anche la voce Anno finanziario*). È il complesso di operazioni di gestione finanziaria (entrate/spese) che si compiono nel corso dell'anno finanziario; ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Esercizio provvisorio (*vedi la voce Bilancio della Regione*).

F

Fascia. La fascia della Regione riporta i colori della bandiera con lo stemma della Repubblica su un lembo e il simbolo dell'Unione europea sull'altro. È assegnata al presidente della Giunta e al presidente del Consiglio regionale, cui compete l'utilizzo, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali. Il suo utilizzo può essere delegato a un assessore o a un consigliere.

Fatto personale e onorabilità dei consiglieri regionali. Il consigliere che si senta censurare nella propria condotta o attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse, può domandare la parola per fatto personale. Deve indicare in che cosa consista il fatto personale, la cui sussistenza viene giudicata dal presidente.

Quando - nel corso di una discussione - un consigliere venga accusato di fatti che ne ledano l'onorabilità, può chiedere al presidente di nominare una Commissione di inchiesta per indagare e giudicare circa il fondamento dell'accusa. Il presidente assegna alla Commissione un termine entro il quale presentare le proprie conclusioni, che vengono comunicate all'Assemblea nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.

Finanziaria (*vedi la voce* Bilancio della Regione).

Fondi di riserva (*vedi anche la voce* Storno/i). Somme iscritte su appositi capitoli per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio di particolari facoltà che competono alla Regione nel corso della gestione. Si distinguono in:

- *fondo di riserva per spese obbligatorie.* Riguarda oneri di natura inderogabile e indifferibile (spese per il personale, per l'ammortamento di mutui e prestiti, per garanzie regionali e crediti non prescritti esigiti dai creditori) iscritti su capitoli specifici correlati alle unità previsionali di base (UPB) individuati in apposito elenco, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione regionale;
- *fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.* Iscritto nel bilancio di cassa della Regione, è il fondo dal quale si preleva per i pagamenti da eseguire durante l'esercizio finanziario in eccedenza agli stanziamenti iscritti in bilancio. L'ammontare annuo di tale fondo non può superare un dodicesimo del totale dei pagamenti autorizzati con legge di bilancio e con provvedimenti di variazione del bilancio;

- *fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.* Istituito con legge di bilancio, serve per provvedere a eventuali mancanze di assegnazioni di bilancio per spese derivanti da leggi permanenti di natura corrente;
- *fondo di riserva per spese impreviste.* È previsto per oneri di carattere imprevedibile, cui occorre provvedere necessariamente e tempestivamente e che non devono impegnare in futuro il bilancio con carattere di continuità.

La deliberazione di Giunta regionale va presentata alla Presidenza del Consiglio entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, per la convalida con deliberazione di Consiglio.

Fondi speciali. Nel bilancio annuale sono iscritti uno o più fondi speciali destinati a far fronte agli oneri che derivano da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio. Tali fondi possono essere per le spese correnti e per le spese in conto capitale. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa (*vedi voce*). Per ogni fondo speciale è allegato al bilancio un elenco che indica i provvedimenti legislativi e le conseguenti spese cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo. L'ammontare di ogni fondo e la sua specificazione sono determinati dalla legge finanziaria (*vedi la voce* Bilancio della Regione).

Franchi tiratori. Nel linguaggio politico e giornalistico designano quei consiglieri che - in caso di votazioni segrete - decidono di votare in modo diverso da quello concordato o ufficialmente deciso dal proprio partito o gruppo consiliare.

G

Giunta per il Regolamento. Organo del Consiglio regionale, svolge compiti legati all'autonomia e al corretto funzionamento del Consiglio regionale: elabora proposte relative al Regolamento interno, esprime pareri sulle sue interpretazioni e dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni.

È nominata dal presidente del Consiglio - che ne diventa presidente - e dura in carica per l'intera legislatura: la sua composizione garantisce l'equilibrio tra maggioranza e opposizione attraverso la nomina di due vicepresidenti e la presenza di tutti i Gruppi consiliari. Sostituisce la Commissione per il Regolamento, prevista dall'articolo 17 del vigente Regolamento consiliare.

Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità (*vedi anche la voce* Giunta per il Regolamento). Organo del Consiglio regionale, verifica la regolarità dell'elezione di ciascun consigliere: accerta se sussistano nei loro confronti cause di ineleggibilità o di incompatibilità (*vedi le rispettive voci*) e propone all'Assemblea la convalida o l'annullamento della votazione. Esamina - inoltre - i ricorsi relativi alle condizioni degli eletti, proposti da cittadini elettori della Regione. È nominata dal presidente del Consiglio per l'intera legislatura: la presidenza è attribuita a un consigliere espresso dalle minoranze (articolo 36, comma 4, dello Statuto della Regione); la composizione assicura l'equilibrio tra gli appartenenti ai gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione e garantisce la presenza di tutti i gruppi consiliari.

A differenza di quanto avviene nelle Commissioni permanenti, nella Giunta per il Regolamento e nella Commissione consultiva per le nomine, dove ogni gruppo consiliare esprime tutti i voti di cui dispone in Consiglio (*vedi la voce* Voto plurimo), i consiglieri che compongono la Giunta per le elezioni esprimono il proprio voto a titolo individuale (articolo 14, comma 5, del Regolamento interno).

Giunta regionale. Organo esecutivo della Regione, nominato e revocato dal presidente della Giunta, che assegna ad ogni assessore funzioni ordinate per gruppi di materie (le cosiddette deleghe). È composta dal presidente e dagli assessori, in numero non superiore a quattordici, di cui uno assume la carica di vicepresidente.

I componenti della Giunta possono anche non essere consiglieri regionali (*vedi la voce* Assessore esterno). Nel corso delle sedute d'Aula gli assessori siedono in un apposito banco, posto sotto quello della Presidenza, e hanno facoltà di parlare ogni volta che lo richiedano. Durante la discussione dei progetti di legge il rappresentante del governo regionale replica - al termine della discussione generale - agli oratori intervenuti ed esprime il proprio parere circa gli ordini del giorno e gli emendamenti.

La Giunta regionale provvede ad attuare il programma di governo che il presidente della Giunta presenta e illustra all'Assemblea nella seduta di insediamento. Ha poteri di iniziativa legislativa (*vedi voce*), esegue le deliberazioni del Consiglio regionale, esercita la potestà regolamentare secondo le disposizioni dello Statuto regionale e della legge e provvede all'esecuzione delle leggi. Inoltre, predispone il bilancio regionale e il disegno di legge comunitaria regionale (*vedi le rispettive voci*), amministra il patrimonio e il demanio della Regione, delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni, sui ricorsi di legittimità costituzionale e sui conflitti di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Di particolare importanza, la facoltà di predisporre - previa delega del Consiglio conferita con legge - codici di settore o di materia (*vedi voce*), successivamente approvati dal Consiglio (articolo 56, comma 2, lettera g) dello Statuto regionale). Gli atti attraverso cui vengono espresse le decisioni della Giunta, che ha carattere collegiale, sono le deliberazioni (*vedi la voce* Atto amministrativo).

La Giunta regionale ha sede a Torino, in piazza Castello 165 (tel. 011/43.211).

Gonfalone. La Regione Piemonte ha un proprio gonfalone, composto da tre bande verticali di colore rosso, blu e arancione. La spiegazione dei colori è riportata nel proclama della Repubblica di Alba del 25 aprile 1796: "*Il rosso dinota il coraggio, il bleu la solidità, ed il rancio la dolcezza, l'unità, l'egualità, l'indivisibilità, di cui è simbolo il melarancio coi suoi spicchi uniti ed eguali*". All'innesto del puntale, sull'asta del gonfalone, è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale frangiato d'oro.

Governo regionale (*vedi la voce* Giunta regionale).

Gruppi consiliari. Riuniscono i consiglieri in base all'appartenenza politica. Ogni gruppo elegge al proprio interno i propri organi dirigenti: un presidente - denominato capogruppo - che ne dirige l'attività, ed eventualmente uno o due vicepresidenti e un segretario. Il Consiglio regionale assicura ai singoli gruppi la disponibilità di

strutture e di personale e assegna loro contributi a carico del proprio bilancio. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo; coloro che non dichiarino di voler appartenere a un particolare gruppo, formano il *Gruppo misto*. I gruppi che si costituiscono successivamente all'elezione del Consiglio regionale devono essere formati da almeno due consiglieri, ad eccezione che - indipendentemente dal numero - trovino corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento nazionale (Camera o Senato).

I capigruppo collaborano con il presidente del Consiglio regionale e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico-istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari. Usufruiscono - inoltre - di numerose prerogative e possono assumere diverse iniziative nel corso dei lavori d'Aula. Si riportano, in via esemplificativa, alcuni casi previsti dal Regolamento interno:

- *voto plurimo*. Per i gruppi che siano rappresentati in Commissione da due o più consiglieri, il voto plurimo è espresso da uno di essi, delegato dal presidente del gruppo (articolo 37, comma 4, del Regolamento interno);
- *comunicazioni della Giunta*. Il presidente di un gruppo consiliare (oltre che tre consiglieri) può chiedere che si apra una discussione sulle comunicazioni della Giunta (articolo 49, comma 2, del Regolamento interno);
- *inversione di punti all'ordine del giorno*. Il presidente di un gruppo consiliare (oltre che il presidente del Consiglio, la Giunta o tre consiglieri) può chiedere l'inversione di punti all'ordine del giorno (articolo 51, comma 2, del Regolamento interno);
- *iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno*. Il presidente di un gruppo consiliare (oltre che il presidente del Consiglio, la Giunta o tre consiglieri) può chiedere l'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno (articolo 51, comma 4 e 5, del Regolamento interno);
- *dichiarazione di voto*. La dichiarazione di voto di ogni gruppo consiliare è espressa dal suo presidente o da un componente del gruppo a ciò designato (articolo 64, comma 1, del Regolamento interno);
- *presentazione di emendamenti*. Il presidente di un gruppo consiliare (oltre che la Giunta o tre consiglieri) può presentare ulteriori emendamenti oltre il termine previsto di ventiquattro ore prima della seduta indetta per la discussione degli articoli ai quali gli emendamenti si riferiscono (articolo 80, commi 1 e 2, del Regolamento interno);
- *modifiche dovute a ragioni di coordinamento*. Sono ammissibili qualora non si oppon-

gano alla richiesta i presidenti dei gruppi consiliari che rappresentino oltre un quarto dei componenti del Consiglio oppure oltre un quarto dei consiglieri presenti in Aula (articolo 83, comma 3, del Regolamento interno);

ordini del giorno. La proposta di ordine del giorno può essere presentata dal presidente di un gruppo consiliare, oltre che dalla Giunta o da almeno tre consiglieri (articolo 92, comma 3, del Regolamento interno).

I capigruppo dirigono l'attività dei rispettivi gruppi, provvedendo alla gestione del personale e dei fondi assegnati per il loro funzionamento.

La *Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari (o dei capigruppo)* è composta dal presidente del Consiglio e dai presidenti dei gruppi consiliari. Collabora con il presidente del Consiglio alla determinazione del numero dei componenti di ciascuna Commissione consiliare permanente e all'organizzazione dei lavori mediante la predisposizione di programmi quadrimestrali, del calendario dei lavori e dell'ordine del giorno delle singole sedute (articolo 22, comma 3, del Regolamento interno). Ad essa possono partecipare il presidente della Giunta regionale (o un suo rappresentante), i membri dell'Ufficio di Presidenza e - se invitati - i presidenti delle Commissioni consiliari.

La Conferenza dei capigruppo è convocata dal presidente del Consiglio ogni volta lo ritenga utile (e comunque almeno una volta al mese) e quando lo richiedano il presidente della Giunta o il presidente di un gruppo consiliare.

I

Incompatibilità. Impossibilità di ricoprire contemporaneamente più cariche o uffici perché si presuppone non sia possibile esercitarle in maniera corretta o usando una carica per influenzare l'altra (facendo così venire meno le garanzie di obiettività e di probità nell'esercizio delle funzioni) o dando luogo a situazioni di conflitto di interesse (come nel caso di contemporanea posizione di controllore e di controllato).

Il rischio di incompatibilità non impedisce a un cittadino di candidarsi e di essere eletto. Qualora venga eletto - però - egli è tenuto a scegliere tra l'una o l'altra carica, nei termini fissati dalla legge. Le cause di incompatibilità, infatti, si rimuovono con la cessazione dalle funzioni. Quando non vengano rimosse, comportano la decadenza dalla carica ricoperta.

Per quanto riguarda i consiglieri regionali, l'articolo 122, comma 2, della Costituzione prevede che *“nessuno può appartenere contemporaneamente ad un Consiglio o una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad un'altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo”*. In base al medesimo articolo, le cause di incompatibilità (unitamente al sistema di elezione e alle cause di ineleggibilità del presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali) sono disciplinate con legge della Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Tali principi sono stati definiti con la legge n.165/2004 (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*).

Indagine conoscitiva. Le Commissioni consiliari permanenti (*vedi voce*) - oltre all'attività legislativa, di indirizzo e di controllo - svolgono anche attività conoscitiva. Previo consenso dell'Ufficio di Presidenza, che definisce le modalità di svolgimento, possono promuovere indagini conoscitive sulle materie di propria competenza per acquisire notizie, informazioni e documenti in vista della trattazione di proposte e di questioni sottoposte al loro esame.

Lo svolgimento di indagini conoscitive può anche essere demandato alle Commissioni dal Consiglio, previa definizione delle modalità di svolgimento da parte dell'Ufficio di Presidenza. A tal fine, le Commissioni convocano apposite sedute, alle quali tutti i soggetti interessati e gli esperti nelle materie oggetto d'indagine possono essere invitati a intervenire. A conclusione dei lavori, la Commissione riferisce al Consiglio e formula eventuali proposte.

Ineleggibilità. È un impedimento giuridico, preesistente all'elezione, che incide sul diritto di un soggetto a essere eletto, impedendogli di accedere alle cariche pubbliche elettive.

La materia è disciplinata dalla legge n. 154/1981 (*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*), che prevede una serie di cause tassative di ineleggibilità in riferimento a incarichi, funzioni o impieghi ricoperti dai candidati e determinate da motivi di eventuale pressione dei candidati nei confronti degli elettori e da possibili contrasti di interessi (per esempio, l'ineleggibilità dei capi della polizia, di ecclesiastici, di magistrati).

Le cause di ineleggibilità possono essere rimosse prima della presentazione della candi-

data mediante dimissioni dalla carica ricoperta o richiesta di aspettativa (nel caso di pubblici funzionari). L'accertamento di una causa di ineleggibilità incide sulla validità dell'elezione - rendendola nulla o annullabile - e comporta la decadenza dell'eletto.

L'articolo 122, comma 1, della Costituzione prevede che le cause di ineleggibilità (unitamente al sistema di elezione e alle cause di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali) siano disciplinate con legge della Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Tali principi sono stati definiti con la legge n. 165/2004 (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*).

Affine per certi versi all'ineleggibilità, è la non candidabilità: il divieto, per determinati soggetti, di presentare la propria candidatura per le consultazioni elettorali. La legge n. 55/1990 (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazioni di pericolosità sociale*) - modificata dalla legge n. 475/1999 - prevede che non possano candidarsi alle elezioni amministrative coloro che abbiano subito una condanna con sentenza passata in giudicato per alcuni delitti di particolare gravità sociale o per una serie di delitti contro la Pubblica Amministrazione. L'eventuale elezione è nulla, e l'organo che l'ha deliberata è tenuto a revocarla non appena giunga a conoscenza delle condizioni di non candidabilità.

Iniziativa legislativa. È il potere di proporre un progetto di legge. L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta, ai consiglieri regionali, ai Consigli provinciali e comunali e agli elettori secondo le norme previste dal Titolo IV, Capo II dello Statuto della Regione.

L'iniziativa legislativa della Giunta e dei consiglieri regionali viene esercitata mediante la presentazione alla Presidenza del Consiglio del progetto di legge redatto in articoli, di una relazione che ne illustri le finalità e di una relazione tecnica, nel caso in cui il provvedimento preveda nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate.

Iniziativa legislativa degli enti locali (*vedi anche la voce* Iniziativa legislativa popolare). È disciplinata dalla legge regionale n. 4/1973. La proposta di iniziativa legislativa deve essere deliberata da un Consiglio provinciale, da almeno cinque Consigli comunali o da uno o più Comuni rappresentanti almeno 25.000 elettori. La proposta - accompagnata da una relazione, dalle relative deliberazioni e dal verbale delle discussioni - deve essere presentato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regio-

nale, cui compete il giudizio preliminare sulla sua ricevibilità e ammissibilità (*vedi le voci* Ammissibilità e Ricevibilità). Nel caso in cui manchi l'unanimità, il giudizio compete all'Assemblea.

Le proposte di iniziativa legislativa degli enti locali e di iniziativa legislativa popolare non possono subire modificazioni nel corso dell'esame in Commissione, ma solo durante l'esame in Aula.

Gli enti locali possono anche assumere l'iniziativa per proporre provvedimenti amministrativi di interesse generale e proposte di legge alle Camere.

Iniziativa legislativa popolare (*vedi anche la voce* Iniziativa legislativa degli enti locali). È esercitata dai cittadini per proporre leggi e provvedimenti amministrativi di interesse generale e proposte di legge alle Camere ed è disciplinata dalla legge regionale n. 4/1973. La proposta di iniziativa legislativa popolare deve essere sottoscritta da almeno 8.000 elettori della Regione. La proposta - redatta in articoli e accompagnata da una relazione scritta - deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, cui compete il giudizio preliminare sulla sua ricevibilità e ammissibilità (*vedi le voci* Ammissibilità e Ricevibilità). Nel caso in cui manchi l'unanimità, il giudizio compete all'Assemblea. Le proposte di iniziativa legislativa popolare (così come quelle di iniziativa degli enti locali) non possono essere modificate nel corso dell'esame in Commissione, ma solo durante l'esame in Aula.

Iniziativa legislativa cosiddetta "vincolata". In alcune materie, specialmente quelle economico-finanziarie, la Giunta regionale ha il potere in via esclusiva di proporre un progetto di legge. In particolare:

- *asestamento del bilancio*. È predisposto dalla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce e viene approvato dal Consiglio regionale entro il 31 luglio di ogni anno. La presentazione del relativo progetto di legge è subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente (articolo 23 della legge regionale n. 7/2001);
- *bilancio annuale di previsione*. È predisposto dalla Giunta, presentato al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno e approvato dal Consiglio, in un'apposita sessione, entro il 31 dicembre (articolo 65 dello Statuto della Regione);
- *conto consuntivo (o rendiconto generale della Regione)*. È predisposto dalla Giunta, pre-

sentato al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce e da questo approvato entro il successivo 31 luglio (articolo 68, comma 1, dello Statuto della Regione);

- *legge comunitaria regionale*. Il relativo disegno di legge è predisposto dalla Giunta regionale (articolo 56, comma 2, lettera b), dello Statuto della Regione);
- *revisione del ruolo organico del personale regionale*. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - secondo le rispettive competenze - presentano all'Assemblea proposte di revisione del ruolo organico del personale, specificando le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale (articolo 96 dello Statuto della Regione);
- *referendum consultivo su iniziative legislative o provvedimenti amministrativi particolari*. Il presidente della Giunta è tenuto - entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum con esito favorevole - a proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Se l'esito è negativo, egli può - entro lo stesso termine - proporre al Consiglio un analogo disegno di legge (articolo 83, commi 2 e 3, dello Statuto della Regione).

La Giunta regionale è anche titolare, in via esclusiva, del potere di iniziativa relativamente ad alcuni atti di natura amministrativa: documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), programma operativo, eventuali variazioni di bilancio (*vedi la voce* Bilancio della Regione).

Insindacabilità dei Consiglieri regionali. L'articolo 18, comma 3, dello Statuto della Regione - in analogia con il comma 4 dell'articolo 122 della Costituzione - dispone che "*i consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni*". L'insindacabilità può essere considerata una sorta di irresponsabilità "giuridica" (civile, penale e amministrativa) che persiste anche dopo la cessazione del mandato.

La Corte Costituzionale ha stabilito che l'esonero da responsabilità comprende tutte le attività che costituiscono l'esplicazione di una funzione consiliare tipica e le attribuzioni direttamente affidate al Consiglio dalla Costituzione o dalle altre fonti normative cui essa rinvia. La giurisprudenza costituzionale sottolinea anche come tale tipo di immunità si estenda anche a quei comportamenti che, pur non rientrando tra gli atti tipici, siano collegati con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza (sentenze nn. 289/1998 e 391/1999).

Con la legge regionale n. 32/2001 (*Norme in materia di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione*) la Regione Piemonte - per salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza riservata ai componenti del Consiglio regionale - ha definito le procedure per il giudizio di valutazione di tale importante prerogativa demandando alla Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità l'accertamento della sussistenza del presupposto di insindacabilità, sulla quale riferisce al Consiglio, che decide con propria deliberazione (articolo 36, comma 3, dello Statuto della Regione).

Interim. Parola latina che significa “nel frattempo”. Indica il periodo di tempo che intercorre dal momento in cui il titolare di determinate funzioni cessa la propria attività (per decesso, dimissioni o altro) a quello in cui il nuovo titolare assume le medesime funzioni. Durante tale periodo, l'incarico assunto o affidato provvisoriamente in attesa del titolare definitivo si definisce ad *interim*.

Interpellanza. Domanda che i consiglieri regionali rivolgono alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti del proprio agire in relazione a determinati problemi o per sollecitare spiegazioni su specifici atti amministrativi. Viene presentata per iscritto al presidente del Consiglio regionale che la inoltra, per la risposta, al presidente della Giunta regionale e ai gruppi consiliari.

L'interpellanza si svolge in Aula in forma orale: l'interpellante illustra il proprio quesito per un massimo di cinque minuti, la Giunta espone la risposta e l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti.

Se nessuno dei firmatari di un'interpellanza è presente in Aula nel momento in cui essa viene messa in discussione (e non è in congedo), riceve risposta scritta, che viene recapitata all'interrogante o al primo firmatario (articolo 90, comma 4, del Regolamento interno).

Interrogazione. Domanda che uno o più consiglieri rivolgono alla Giunta per sapere se un fatto sia vero o falso, conosciuto o ignoto, quali soluzioni siano state adottate per risolvere un problema o quale provvedimento si intenda adottare in una determinata situazione. Viene presentata per iscritto al presidente del Consiglio regionale che la inoltra, per la risposta, al presidente della Giunta regionale e ai gruppi consiliari. Nella richiesta, l'interrogante specifica se intenda ricevere risposta scritta, risposta orale in Aula o in Commissione.

Lo svolgimento dell'interrogazione si articola nella risposta della Giunta e nella replica, per non più di cinque minuti, dell'interrogante (o di uno degli interroganti) per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione per la risposta ricevuta. Se nessuno dei firmatari di un'interrogazione è presente in Aula o in Commissione nel momento in cui essa viene messa in discussione (e non è in congedo), riceve risposta scritta, che viene recapitata all'interrogante o al primo firmatario (articolo 89, comma 8, del Regolamento interno).

Interrogazione (quale istituto della partecipazione popolare). Consiste nella domanda scritta che enti locali, sindacati dei lavoratori e organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale rivolgono agli organi della Regione (che sono tenuti a dare risposta scritta) per sapere se un fatto sia vero o falso, conosciuto o ignoto, quali soluzioni siano state adottate per risolvere un problema o quale provvedimento si intenda adottare in una determinata situazione.

L'interrogazione rivolta al Consiglio regionale viene trasmessa dal presidente alla Commissione competente per materia e - contemporaneamente - alla Giunta. La Commissione riferisce al Consiglio entro 30 giorni, comunicando le eventuali osservazioni o la specifica risposta della Giunta regionale. Il Consiglio è tenuto - in ogni caso - a rispondere entro 60 giorni dal deposito dell'interrogazione.

Istruttoria legislativa (*vedi anche la voce* Commissioni consiliari permanenti). Fase del procedimento di formazione della legge, di competenza delle Commissioni, quando operano in sede referente, legislativa, redigente e consultiva (*vedi le rispettive voci*). La Commissione, quando opera in sede legislativa, riassume in sé anche la fase deliberante.

Iter. Espressione comunemente utilizzata per indicare il cammino che un progetto di legge, sottoposto al Consiglio regionale, deve percorrere prima di giungere alla votazione definitiva.

La procedura ordinaria di formazione della legge si articola in tre fasi successive:

- presentazione del progetto (*vedi la voce* Iniziativa legislativa) e assegnazione (*vedi voce*);
- esame e approvazione, previa istruttoria legislativa (*vedi voce*), da parte dell'Assemblea;
- promulgazione da parte del presidente della Giunta regionale e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 45 dello Statuto della Regione, questa procedura

è sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, comunitaria ed elettorale; di approvazione del bilancio e del rendiconto; per la legge finanziaria regionale e per le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni; per gli accordi con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati.

L

Legge. Atto dello Stato, della Regione o delle Province autonome di Trento e Bolzano (*vedi anche la voce Legge regionale*) che vincola tutti i cittadini.

L'articolo 48 dello Statuto della Regione prevede che i testi normativi (legislativi e regolamentari) della Regione Piemonte siano improntati ai principi di chiarezza e di semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione. Per conseguire tali finalità il Consiglio regionale ha adottato manuali di logistica che contengono regole e suggerimenti per la redazione di testi normativi.

Il primo manuale - elaborato nel dicembre 1991 dal gruppo di lavoro nazionale coordinato dall'Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI) su impulso della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome - è stato adottato nel marzo 1995. Nel marzo 2002 ne è stata pubblicata un'edizione aggiornata.

Nella redazione dei testi normativi è altresì utile attenersi alle *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2001, n. 97), e alla *Guida alla redazione dei testi normativi* del 2 maggio 2001 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2001, n. 101).

Legge comunitaria regionale. Con la legge comunitaria regionale - predisposta dalla Giunta ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera b), dello Statuto della Regione - la Regione adegua periodicamente la propria normativa all'ordinamento comunitario.

I lavori consiliari per l'approvazione di tale legge sono organizzati in apposite sessioni, da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno. Il presidente del Consiglio regionale, per garantirne l'approvazione entro i termini stabiliti, fissa in anticipo giorno e ora della votazione finale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento interno.

Legge di bilancio. Legge con la quale è adottato il bilancio di previsione della Regione. Fissa i limiti e i contenuti della gestione finanziaria della Regione e ne autorizza l'esecuzione.

Legge elettorale. La potestà legislativa in materia elettorale - attribuita alla Regione dall'articolo 122 della Costituzione - concerne la composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri ed è esercitata nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con la legge n. 165/2004 (*Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*). L'articolo 17, comma 4, dello Statuto della Regione prevede che la legge elettorale regionale e le sue modifiche siano approvate con la maggioranza qualificata dei tre quinti dei consiglieri.

Legge finanziaria (*vedi la voce* Bilancio della Regione).

Legge regionale (*vedi anche le voci* Legge e Regione). Le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari di potestà normativa (legislativa e regolamentare) che si esplica attraverso l'emanazione di atti che fissano regole generali e astratte, vincolanti per tutti i cittadini della regione. Sotto il profilo formale e procedurale, le leggi regionali sono assimilabili alle leggi dello Stato.

Legge regionale statutaria (*vedi la voce* Statuto).

Legislatura. È l'arco di tempo che intercorre tra un'elezione e l'altra. Nel caso delle Regioni, dura cinque anni.

L'inizio della legislatura è tradizionalmente fatto coincidere con la data della prima riunione del Consiglio regionale; il termine della legislatura - invece - viene individuato, secondo le dottrine, o nel giorno antecedente la data delle elezioni o in quello antecedente la data della prima riunione del nuovo Consiglio (fino al momento, cioè, in cui rimangono in carica i poteri del Consiglio uscente).

Legislazione. Complesso delle leggi dello Stato, della Regione, di una data epoca, di un determinato settore della vita sociale.

Lista elettorale. Elenco di candidati che si presentano sotto il medesimo simbolo alle elezioni effettuate con il sistema proporzionale.

M

Maggioranza (*vedi anche la voce* Numero legale). L'espressione viene usata con due significati diversi:

- per designare lo schieramento politico che ha promosso le elezioni del presidente della Regione e sostiene l'azione della Giunta e del suo presidente, approvando nelle sedi consiliari (Aula e Commissioni) le loro proposte legislative, amministrative e politiche (*vedi la voce* Coalizione).
- per riferirsi al numero di voti necessario e sufficiente per la validità di una decisione collegiale. Ogni deliberazione viene presa a maggioranza assoluta dei presenti (maggioranza semplice), salvo nei casi in cui lo Statuto della Regione o il Regolamento interno prevedano una maggioranza speciale, riferita al numero dei consiglieri componenti l'Assemblea (maggioranza assoluta o qualificata). Si considerano partecipanti al voto i consiglieri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. Affinché una proposta sia approvata, occorre che il numero di voti favorevoli sia superiore alla somma dei voti contrari e degli astenuti. I consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione non vengono computati ai fini del risultato. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Ogni volta che l'Assemblea sta per procedere a una votazione, il presidente deve verificare se il Consiglio sia in numero legale per deliberare, eventualmente disponendo l'appello nominale dei presenti (che deve essere comunque effettuato qualora lo richieda un consigliere). Se il Consiglio non è in numero legale, il presidente rinvia la prosecuzione del dibattito sull'oggetto in esame ad una successiva seduta per passare ad altro argomento dell'ordine del giorno o - qualora lo richieda un gruppo consiliare - sospendere la seduta per un tempo non inferiore a 30 minuti (articolo 52 del Regolamento interno).

Minoranza/e. Detta anche opposizione. È l'insieme dei consiglieri, aderenti a diversi partiti o gruppi, che ha sostenuto un candidato alla presidenza della Giunta diverso da quello eletto e che si oppone all'azione di quest'ultimo (*vedi la voce* Coalizione). La programmazione dei lavori del Consiglio garantisce il rispetto delle prerogative stabilite dallo Statuto della Regione a tutela delle minoranze (articolo 25, comma 2, dello Statuto della Regione).

Le garanzie delle opposizioni sono assicurate dall'articolo 94 dello Statuto della Regione e dal Regolamento interno, in relazione:

- ai tempi di lavoro del Consiglio per lo svolgimento dell'attività del sindacato di controllo;
- alle nomine, alle elezioni e alle designazioni di competenza del Consiglio e della Giunta regionale;
- alla partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del Consiglio;
- all'informazione sulle proposte e sulle attività delle stesse opposizioni.

Alla minoranza è - inoltre - garantita:

- la partecipazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (*vedi voce*);
- la presidenza di Commissioni speciali di indagine conoscitiva e di inchiesta (*vedi le rispettive voci*), ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto della Regione;
- la presidenza della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto della Regione.

Il comma 2 dell'articolo 28 dello Statuto della Regione - in conformità all'articolo 83 della Costituzione - prevede che l'Assemblea elegga tre delegati della Regione, di cui uno espressione delle minoranza, per l'elezione del presidente della Repubblica.

Mozione. Proposta intesa a promuovere una discussione o un pronunciamento del Consiglio regionale allo scopo di fornire alla Giunta indirizzi di comportamento o direttive per la trattazione di determinati affari di competenza regionale. Costituisce lo strumento principale dell'attività di indirizzo politico del Consiglio regionale nei confronti della Giunta.

Deve essere presentata da almeno di cinque consiglieri; qualora venga approvata, impegna la Giunta a comportarsi nel modo indicato dalla mozione. Se sullo stesso argomento della mozione sono state presentate anche delle interpellanze, esse vengono comprese nella discussione della mozione.

N

Non candidabilità (*vedi la voce* Ineleggibilità).

Numero legale. Affinché l'Assemblea possa deliberare validamente, è necessario che la metà più uno dei consiglieri in carica (il cosiddetto quorum strutturale o costitutivo) sia presente in Aula.

Le deliberazioni sono validamente assunte quando sono approvate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri partecipanti al voto (il cosiddetto quorum funzionale o deliberativo).

I consiglieri votanti sono coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si siano astenuti. I consiglieri che non partecipano al voto non sono computati ai fini del quorum funzionale, ma ai soli fini del quorum strutturale.

I consiglieri in congedo o assenti per incarico istituzionale (entro il limite di un quinto dei componenti il Consiglio) non vengono conteggiati per la determinazione del numero legale.

O

Opposizioni (*vedi la voce* Minoranza/e).

Ordine del giorno. Designa due tipi di documenti assai diversi:

- *ordine del giorno della seduta.* È l'elenco degli argomenti (progetti di legge, proposte di deliberazione, ordini del giorno, mozioni) che l'Assemblea deve esaminare nel corso della seduta in Aula e il loro ordine di precedenza.

L'ordine di precedenza può essere modificato su proposta del presidente del Consiglio, della Giunta, di un gruppo consiliare o di tre consiglieri (la cosiddetta inversione di punti all'ordine del giorno). Se l'Assemblea non accoglie tacitamente la proposta, essa viene posta in votazione - per alzata di mano - e approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il presidente del Consiglio, della Giunta, di un gruppo consiliare o tre consiglieri possono chiedere che siano iscritti all'ordine del giorno della seduta nuovi punti per i quali sia stato dato preavviso scritto nell'avviso di convocazione. La propo-

sta è posta in votazione - per alzata di mano - e approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il presidente del Consiglio, della Giunta, di un gruppo consiliare o tre consiglieri possono anche chiedere che siano iscritti all'ordine del giorno della seduta nuovi punti anche in assenza di preavviso scritto. In tal caso, la proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è consultabile sul sito internet del Consiglio regionale (www.consiglioregionale.piemonte.it) alla voce Prossime sedute.

- *ordine del giorno.* È un atto di indirizzo del Consiglio regionale nei confronti della Giunta, una proposta diretta a promuovere un pronunciamento su argomenti di interesse generale o su questioni di particolare interesse politico o a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Può essere presentato in occasione di dibattiti su comunicazioni della Giunta regionale (vedi voce) o nel corso della discussione di un progetto di legge. In questo ultimo caso, la sua approvazione tende a circoscrivere o a precisare il significato del progetto di legge e a fornire direttive al governo regionale e a tutti coloro che hanno il compito di dare esecuzione alle disposizioni approvate. Chi ha presentato un emendamento può ritirarlo e trasformarlo in un ordine del giorno. Il presidente del Consiglio, con il consenso dei proponenti, può assegnare la discussione di mozioni e di ordini del giorno alla Commissione permanente competente per materia, quando tali documenti riguardino argomenti di interesse settoriale. La votazione finale dei documenti è comunque riservata al Consiglio (vedi la voce *Votazione senza discussione*).

Organi costituzionali. Organi i cui poteri sono previsti dalla Costituzione e caratterizzati dal fatto di non essere subordinati a nessun altro (e - dunque - di essere formalmente eguali e indipendenti). Nell'ordinamento italiano gli organi costituzionali sono: Parlamento, Governo, presidente della Repubblica, Corte Costituzionale e Magistratura.

Organi del Consiglio regionale. Sono organi del Consiglio regionale: il presidente, l'Ufficio di Presidenza, i gruppi consiliari, le Giunte e le Commissioni consiliari (*vedi le rispettive voci*).

Organi della Regione. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il presidente della Giunta (chiamato anche presidente della Regione) e la Giunta regionale (*vedi le rispettive voci*).

Organismi consultivi (*vedi la voce* Comitati, Osservatori e Consulte del Consiglio regionale).

Organizzazione dei lavori consiliari. Al fine di renderne quanto più possibile razionale ed efficace lo svolgimento, l'attività del Consiglio regionale è organizzata mediante *programmi e calendari*.

- I *programmi*, quadrimestrali, elencano i principali argomenti che il Consiglio deve trattare nel periodo considerato e ne indicano eventualmente l'ordine di priorità.
- I *calendari*, dettagliano l'attuazione dei programmi - con eventuali integrazioni - per periodi di norma mensili. Indicano - per ogni singola seduta dell'Assemblea - le indicazioni degli argomenti da trattare.

La programmazione dei lavori del Consiglio garantisce il rispetto delle prerogative stabilite a tutela delle minoranze (*vedi la voce* Minoranzale). In generale, il programma e il calendario dei lavori diventano definitivi con l'approvazione da parte della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Sulla base del calendario viene stabilito l'ordine del giorno (*vedi voce*) della seduta.

Organo. Persona (organo monocratico, come nel caso del presidente della Giunta) o insieme di persone (organo collegiale, come nel caso della Giunta regionale) cui sono affidati compiti specifici nell'ambito di un'organizzazione pubblica o privata.

Ostruzionismo. Indica un metodo di lotta posto in essere da una minoranza - con mezzi che comprendono anche l'uso artificioso degli espedienti regolamentari - al fine di rallentare o rendere impossibile il funzionamento dell'Assemblea e ritardare o impedire l'approvazione di un progetto di legge o di altra deliberazione. Si parla anche di "ostruzionismo di maggioranza" per indicare le pratiche dilatorie da questa attuate per ritardare o evitare l'esame di determinati provvedimenti.

P

Pareggio. Principio economico di equilibrio del bilancio che prescrive l'eguaglianza tra il totale delle entrate e il totale delle spese.

Parere (*vedi anche la voce* Commissioni consiliari permanenti). È un atto scritto che contiene analisi, valutazioni, giudizi di carattere scientifico, tecnico, legale o di merito. Non di rado le leggi prevedono che l'adozione di un atto amministrativo (*vedi voce*), di carattere generale o specifico, avvenga in seguito a un procedimento nel quale intervengono diversi soggetti, pubblici e privati. Alcuni procedimenti prevedono che per tale adozione possa o debba essere richiesto o acquisito un parere. Un parere è:

- *facoltativo*, quando l'Amministrazione, prima di assumere un atto, è libera di chiedere o di non chiedere un parere;
- *obbligatorio*, quando l'Amministrazione è tenuta a chiedere un parere prima di assumere un atto, ma può discostarsi dalle valutazioni espresse nel parere;
- *obbligatorio e vincolante*, quando l'Amministrazione deve chiedere un parere e non può discostarsene.

I pareri di organi politici (Consiglio regionale, Giunta, Commissioni consiliari) riguardano essenzialmente il merito dell'atto che deve essere assunto, cioè se il contenuto di quest'ultimo sia opportuno o meno, oppure se vada modificato.

Partecipazione (istituti della). Nel diritto pubblico, indica la possibilità, per i cittadini, gli enti e le associazioni di influire sulle decisioni che riguardano la collettività. L'articolo 2 dello Statuto della Regione riconosce un ruolo preminente alla partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa e amministrativa e al controllo dei poteri pubblici. La Regione coinvolge nelle scelte legislative e di governo il sistema degli enti locali (*vedi la voce* Enti locali territoriali).

La partecipazione si attua attraverso i seguenti istituti:

- iniziativa popolare (*vedi la voce* Iniziativa legislativa popolare);
- iniziativa degli enti locali (*vedi la voce* Iniziativa legislativa degli enti locali);
- referendum abrogativo e consultivo (*vedi la voce* Referendum);
- interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale;

- petizione (*vedi voce*) di singoli cittadini, di enti e di associazioni; consultazione popolare (*vedi voce*).

Partecipazioni azionarie regionali (*vedi anche la voce* Enti strumentali). La Regione può costituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale e organizzativa e può partecipare direttamente - attraverso la sua holding finanziaria *Finpiemonte SpA* - a società di capitali che operano in settori di competenza regionale, mantenendone il controllo azionario. La legislazione regionale in materia di società partecipate autorizza unicamente operazioni societarie (essenzialmente aumenti di capitali), disciplinate all'interno del titolo V del Codice civile e della legislazione nazionale di settore. I bilanci di tali enti, redatti secondo le disposizioni previste per il bilancio regionale, sono trasmessi alla Regione entro 15 giorni dalla loro adozione.

Petizione. Richiesta formulata al Consiglio regionale dai cittadini - singoli o associati - per chiedere provvedimenti legislativi o amministrativi o auspicare interventi su questioni di interesse collettivo. Sulla loro ricevibilità e ammissibilità (*vedi le rispettive voci*) decide l'Ufficio di Presidenza. Le modalità relative al loro esame e alle modalità di accoglimento sono stabilite dal Regolamento interno. Il presidente del Consiglio regionale, in apertura di seduta, dà comunicazione delle petizioni ricevute (*vedi anche la voce* Comunicazioni del presidente del Consiglio regionale).

Potestà legislativa (*vedi le voci* Regione e Consiglio regionale).

Potestà regolamentare (*vedi la voce* Regione).

Pregiudiziale (*vedi la voce* Questione pregiudiziale).

Preliminare (*vedi la voce* Questione preliminare).

Prescrizione amministrativa (*vedi la voce* Bilancio della Regione).

Presidente del Consiglio regionale (*vedi anche la voce* Regolamento interno del Consiglio regionale). Organo del Consiglio regionale, come l'Ufficio di Presidenza, i gruppi consiliari, la Giunta e le Commissioni consiliari (*vedi le rispettive voci*). È eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti, con votazione a scrutinio segreto. Tra le sue prerogative e i suoi compiti (elencati nell'articolo 23 dello Statuto della

Regione e nell'articolo 5 del Regolamento interno) spiccano i seguenti:

- rappresenta il Consiglio regionale;
- dirige e coordina l'attività di tutti i suoi organi (in particolare la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e l'Assemblea), facendo osservare il Regolamento;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio;
- dirige e modera le discussioni, concedendo la facoltà di parlare durante le sedute;
- stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato;
- giudica della ricevibilità formale dei testi, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, al quale riferisce, qualora sorgano dubbi in proposito;
- decide in via definitiva ogni controversia inerente l'applicazione del Regolamento interno dopo aver consultato - all'occorrenza - la Giunta per il Regolamento (*vedi voce*);
- provvede, con proprio decreto, alle nomine non deliberate dal Consiglio nei termini previsti, ai sensi della legge n. 444/1994 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi*) e della legge regionale n. 39/1995 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*).

L'articolo 6 del Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale attribuisce al presidente del Consiglio funzioni in materia di amministrazione e di gestione del bilancio: adotta i provvedimenti che rivestono carattere di urgenza, quando non sia possibile convocare tempestivamente l'Ufficio di Presidenza (*vedi voce*), sottoponendoli all'Ufficio stesso per la presa d'atto nella prima riunione utile successiva.

Presidente della Giunta regionale. È organo della Regione (al pari del Consiglio e della Giunta) e la rappresenta. Come il Consiglio regionale - di cui è componente - è eletto direttamente dal popolo, a suffragio universale e diretto. Nomina (entro dieci giorni dalla proclamazione) e revoca i componenti della Giunta regionale (*vedi voce*), dandone comunicazione al Consiglio nella seduta di insediamento della legislatura (*vedi la voce Seduta del Consiglio regionale*). Nella medesima seduta, presenta la Giunta e illustra al Consiglio il programma di governo per la legislatura, sul quale si apre un dibattito.

Il presidente:

- indirizza la politica della Giunta e ne è responsabile;

- promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali
- dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
- emana decreti (*vedi la voce* Atto amministrativo).

Processo verbale. Di ogni seduta dell'Assemblea e delle Commissioni consiliari viene redatto il processo verbale, documento che ne attesta gli atti e le deliberazioni, indica l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato, l'esito delle votazioni e l'andamento procedurale dei lavori. È sottoscritto dal presidente della seduta, dai vicepresidenti, dai consiglieri segretari e dal funzionario verbalizzante. Il processo verbale viene distribuito ai consiglieri e - se non vi sono osservazioni - si intende approvato senza votazione (questa, quando occorre, ha luogo per alzata di mano).

Ogni cittadino può - con richiesta scritta - ottenere copia integrale del processo verbale delle sedute del Consiglio regionale, salvo che si tratti di sedute dichiarate non pubbliche (*vedi la voce* Seduta segreta del Consiglio regionale).

Le sintesi del processo verbale delle sedute dell'Assemblea sono consultabili sul sito internet del Consiglio regionale (www.consiglioregionale.piemonte.it) nella sezione *Infoaula*, alla voce *Sintesi*. Le sintesi delle sedute di Commissione sono reperibili - sul medesimo sito - nella sezione *Infocommissioni*, alla voce *Sintesi*.

Progetto di legge. Il progetto di legge è un testo normativo redatto in articoli, preceduto da una relazione illustrativa dei proponenti (*vedi la voce* Iniziativa legislativa), proposto all'approvazione del Consiglio regionale. I progetti di legge che prevedono nuove o maggiori spese, ovvero diminuzioni di entrate, sono corredati da una relazione tecnica che quantifichi gli oneri recati e le relative coperture, come previsto dall'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 7/2001.

I progetti di legge si distinguono in

- *disegni di legge* (spesso abbreviati in ddl), di iniziativa della Giunta regionale;
- *proposte di legge* (spesso abbreviate in pdl), di soggetti diversi dalla Giunta regionale.

Prima di approdare in Aula per la discussione e l'approvazione, i progetti di legge vengono esaminati da parte della Commissione competente, accompagnati da una relazione.

Programma operativo (*vedi la voce* Bilancio della Regione).

Programmazione (*vedi la voce* Bilancio della Regione).

Promulgazione. Insieme alla pubblicazione, è uno dei momenti della cosiddetta fase integrativa dell'efficacia della legge. In particolare, è l'atto con il quale il presidente della Giunta regionale ordina la pubblicazione e l'esecuzione di una legge regionale. La legge entra in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (*vedi voce*).

Proposta di legge (*vedi la voce* Progetto di legge).

Prorogatio (proroga). È l'istituto in base al quale il titolare di un potere è legittimato a esercitarlo fino all'insediamento del successore, al fine di assicurare la continuità funzionale di organi pubblici scaduti o cessati. In genere, agli organi in regime di prorogatio è consentito provvedere esclusivamente alla gestione e all'amministrazione ordinaria.

Con riferimento all'ordinamento regionale, alla scadenza della legislatura regionale (i Consigli regionali vengono sciolti 45 giorni prima della data delle elezioni per il loro rinnovo) restano in carica:

- la Giunta regionale e il presidente uscente, fino alla proclamazione del nuovo presidente (articolo 50, comma 2, dello Statuto della Regione);
- l'Ufficio di Presidenza, seppure con poteri limitati alle funzioni connesse con il funzionamento del Consiglio regionale uscente e con l'insediamento del Consiglio neoeletto (articolo 4, commi 4 e 5, del Regolamento interno);
- le Commissioni permanenti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 36 del Regolamento interno (*Rapporti con la Giunta*), fino all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
- il Consiglio regionale uscente, i cui poteri sono prorogati fino a quando non si è riunito il nuovo (articolo 20, comma 2, dello Statuto della Regione).

Provincia (*vedi anche la voce* Enti locali territoriali). Costituisce - con i Comuni, le Città metropolitane e lo Stato - un'articolazione della Repubblica. È ente autonomo, con proprio Statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nonché potestà regolamentare (*vedi la voce* Regione).

Provvedimenti collegati (*vedi la voce* Bilancio della Regione).

Pubblicità dei lavori consiliari (*vedi la voce* Seduta del Consiglio regionale).

Q

Questione in via incidentale. La questione pregiudiziale, la questione sospensiva e la questione preliminare (*vedi le rispettive voci*) hanno carattere incidentale, nel senso che la discussione non può proseguire se non dopo che l'Assemblea si sia pronunciata su di esse. La questione incidentale può essere:

- *formale*, perché si inserisce nell'esame del provvedimento per motivi di procedura; infatti, non incide sul suo contenuto, ma sulla sua corretta trattazione (*vedi anche la voce* Richiami);
- *sostanziale*, in quanto riguarda il contenuto del provvedimento all'ordine del giorno.

Questione, in via incidentale, sulla costituzionalità delle leggi. Se durante un giudizio - penale, civile, amministrativo - sorge un dubbio circa la conformità di una legge o di un atto avente forza di legge ai dettati della Costituzione, il giudice dispone con ordinanza il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale (*vedi voce*). Ciò può avvenire in ogni stato e grado del procedimento, su eccezione di parte oppure d'ufficio, purché la questione non sia manifestamente infondata e riguardi una norma che dovrebbe essere applicata durante il giudizio in corso.

In attesa della decisione della Corte Costituzionale, il procedimento viene sospeso. Qualora essa ne dichiari l'illegittimità, la legge cessa a tutti gli effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (*vedi anche la voce* Abrogazione).

Questione pregiudiziale. Richiesta di non discutere un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno per ragioni di legittimità (costituzionale o statutaria) o di merito. Può essere presentata da un consigliere prima dell'inizio della discussione o anche nel corso della discussione, qualora sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

In caso di concorso di più pregiudiziali, il Consiglio provvede a distinguere quelle di legittimità (costituzionale o statutaria) da quelle di merito: su ciascuna categoria si procede a un'unica discussione (previa eventuale illustrazione delle singole questioni) e quindi a due distinte votazioni. Nella discussione sulle questioni pregiudiziali è previsto l'intervento di un solo oratore per ciascun gruppo consiliare (*vedi la voce* Discussione cosiddetta "limitata").

Questione preliminare. È facoltà di ogni consigliere presentare al presidente del Consiglio regionale questioni preliminari attinenti alla conduzione dei lavori del Consiglio regionale. Sono così identificabili i richiami riguardanti il Regolamento interno, l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori, le modalità o le priorità delle votazioni (*vedi anche la voce* Richiami). Si tratta - in gran parte - di questioni procedurali. Ogni questione preliminare è discussa e votata singolarmente (*vedi anche la voce* Questione in via incidentale).

Questione sospensiva. È la richiesta - avanzata da un consigliere regionale - di rinviare e sospendere fino a una certa data o al verificarsi di un determinato evento la discussione o la deliberazione su un determinato argomento, iscritto all'ordine del giorno. In caso di concorso di più questioni sospensive motivate, ha luogo un'unica discussione (previa eventuale illustrazione delle singole questioni da parte dei proponenti), al termine della quale l'Assemblea decide con un'unica votazione. Qualora la richiesta sia approvata, l'Assemblea stabilisce la durata della sospensione. Nella discussione sulle questioni sospensive è previsto l'intervento di un solo oratore per ciascun gruppo consiliare (*vedi la voce* Discussione cosiddetta "limitata").

Questori (*vedi la voce* Consiglieri segretari).

Quorum (*vedi la voce* Numero legale).

R

Referendum. Istituto di democrazia diretta mediante il quale la collettività (nazionale o regionale) si pronuncia, in termini di approvazione o di rigetto, su specifiche scelte normative.

Il referendum nazionale può essere:

- *abrogativo* di una legge dello Stato o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano mezzo milione di elettori o cinque Consigli regionali (articolo 75 della Costituzione);
- *consultivo*, per la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando sia richiesto da un numero di Consigli comunali tale da rappresentare almeno un terzo delle popolazioni interessate (articolo 132 della Costituzione);

- *confermativo popolare*, cui si può ricorrere qualora le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali non siano approvate con la maggioranza di due terzi nella seconda votazione (articolo 138 della Costituzione).

Il giudizio sull'ammissibilità delle richieste di referendum spetta alla Corte Costituzionale (*vedi voce*); quello sulla loro legittimità, alla Corte di Cassazione.

Lo Statuto della Regione disciplina l'istituto del referendum su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali di carattere generale. In particolare, il referendum regionale può essere:

- *abrogativo*, su richiesta di 60.000 elettori della Regione, di tre Consigli provinciali o di dieci Consigli comunali (purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione) quando concerne l'abrogazione - totale o parziale - di una legge regionale, di regolamenti regionali o di provvedimenti amministrativi di interesse regionale;
- *consultivo*, quando il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta, delibera - su iniziativa della Giunta o di un consigliere - di sottoporre a referendum l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e di denominazioni comunali, di cui all'articolo 133, comma 2, della Costituzione (articoli 33-38 della legge regionale n. 4/1973).

L'articolo 83 dello Statuto della Regione prevede che il Consiglio regionale - a maggioranza assoluta - possa deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative e determinati provvedimenti amministrativi, nei limiti e secondo modalità fissate con legge regionale.

- *confermativo popolare*. L'articolo 123, comma 3, della Costituzione prevede che lo Statuto della Regione sia sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo Statuto sottoposto a referendum non viene promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Per quanto concerne le modifiche statutarie, l'articolo 101 dello Statuto della Regione prevede che esse siano approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, con due deliberazioni adottate a intervallo non minore di due mesi. Anche le leggi di modifica dello Statuto possono essere soggette a referendum confermativo popolare secondo il procedimento di cui alla legge regionale n. 22/2004 (*Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione*).

Ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto della Regione, il giudizio sulla ricevibilità e l'ammissibilità delle proposte di referendum è espresso dalla Commissione di garanzia (*vedi voce*) di cui all'articolo 91 dello Statuto medesimo.

Regione. Le Regioni - con i Comuni, le Province, le Città metropolitane e lo Stato - sono articolazioni della Repubblica. Enti autonomi, dispongono di Statuto, poteri e funzioni proprie, secondo i principi fissati dalla Costituzione.

- Le Regioni a Statuto ordinario esercitano potestà legislativa limitatamente alle materie di legislazione concorrente (salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato) e a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (legislazione esclusiva);
- le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano potestà legislativa secondo i rispettivi Statuti, adottati con legge costituzionale.

La potestà legislativa regionale - analogamente a quella statale - è esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli che derivano dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. L'articolo 127 della Costituzione prevede che il Governo, qualora ritenga che la legge regionale ecceda le competenze della Regione, possa promuovere - con ricorso predisposto dall'Avvocatura generale dello Stato - la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che la Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la propria sfera di competenza, possa promuovere - con ricorso deliberato dalla Giunta regionale - la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Anche la potestà regolamentare è ripartita tra Stato (nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni) e Regioni (in ogni altra materia). Tale potestà è inoltre riconosciuta ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

La potestà regolamentare esercitata dalla Regione è ripartita tra Giunta e Consiglio. Sono di competenza esclusiva della Giunta i regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente; il Consiglio - invece - esercita la

potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza statale. La Regione esercita inoltre funzioni amministrative sulla base dei principi costituzionali di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza. Nelle materie di propria competenza, la Regione conferisce con legge le funzioni amministrative agli enti locali, mantenendo solo quelle che necessitano di un esercizio unitario (articolo 59 dello Statuto della Regione).

Regola comunitaria del “de minimis” (*vedi anche la voce Aiuti di Stato*). Riguarda aiuti di Stato di importo non elevato, che si presume non incidano in modo significativo sulla concorrenza, che l’Unione europea definisce “de minimis”. Possono essere erogati a imprese di qualsiasi dimensione, senza obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea. Per poterne beneficiare è necessario:

- che l’importo massimo totale non superi il limite di 100.000 euro su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto “de minimis”;
- che tale importo comprenda qualsiasi aiuto pubblico accordato sulla base della regola “de minimis” e non pregiudichi la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione europea;
- che l’aiuto comprenda tutte le categorie di aiuti indipendentemente dalla loro forma e obiettivo.

Sono esclusi dall’applicazione della regola del “de minimis” gli aiuti all’esportazione e quelli concessi ai settori disciplinati dal Trattato CECA (industria carboniera e siderurgica), alla costruzione navale, al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca.

Regolamento interno del Consiglio regionale. Disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale e dei suoi uffici e le regole di procedura alle quali deve attenersi nello svolgimento della propria attività.

È approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali (articolo 35, comma 4, dello Statuto della Regione) e l’osservanza delle regole è assicurata dal presidente, che è anche chiamato a decidere - a meno che non deleghi la questione all’Assemblea - sui richiami al Regolamento interno. Tali richiami (*vedi voce*) possono essere fatti da ogni consigliere in qualunque momento della discussione. La procedura di volta in volta seguita dà vita ai «precedenti» che - se consolidati - aiutano a stabilire l’interpretazione pratica delle singole norme regolamentari (la cosiddetta prassi).

Del regolamento interno fa parte integrante - ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2002 - il Regolamento per l'autonomia funzionale e contabilità del Consiglio regionale (*vedi la voce* Bilancio del Consiglio regionale).

Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale (*vedi la voce* Bilancio del Consiglio regionale).

Regolamento regionale di contabilità (*vedi la voce* Bilancio della Regione).

Relatore/i del progetto di legge (*vedi anche la voce* Commissioni consiliari permanenti). I presidenti delle Commissioni incaricano un consigliere di illustrare i contenuti di ogni argomento in discussione. Al termine della discussione, il relatore deve predisporre una relazione, che si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti.

Accanto alle relazioni redatte da consiglieri appartenenti alla maggioranza, è consentita la presentazione di relazioni di minoranza (di qui le espressioni "relatore di maggioranza" e "relatore di minoranza"). Quando il provvedimento giunge in Aula, il relatore o i relatori ne illustrano i contenuti all'Assemblea.

Residui. Al momento di redigere il bilancio, nel rispetto del principio di competenza, si rilevano gli eventuali residui. Essi si distinguono in:

- *attivi.* Sono somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio finanziario;
 - *passivi.* Sono somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
- È vietato conservare nel conto dei residui passivi somme non impegnate entro il termine dell'esercizio nel quale sono state iscritte, ad eccezione dei seguenti casi:
- per le *spese correnti*, per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;
 - per le *spese in conto capitale*, per non più di sette anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

Trascorsi i termini, le somme iscritte in bilancio vengono prescritte (la cosiddetta prescrizione amministrativa), ma non si estingue il diritto del creditore.

Esistono - inoltre - i *residui di stanziamento*, che rappresentano somme stanziare di spesa in conto capitale o di investimento, ma non ancora impegnate entro il 30 giugno. Tali residui possono essere mantenuti in bilancio non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

Resoconto sommario. Delle sedute della commissione vengono redatti:

- il *processo verbale* (*vedi voce*), che riporta gli atti, le deliberazioni, l'esito delle votazioni e - in generale - l'andamento procedurale dei lavori;
- il *resoconto sommario*, che reca in sintesi gli interventi dei vari commissari e le decisioni della Commissione.

Resoconto stenografico. Viene redatto e pubblicato di ogni seduta pubblica dell'Assemblea. Registra, parola per parola, l'andamento della discussione grazie al lavoro degli stenotipisti (che si avvalgono della macchina a tastiera «Michela», dal nome del suo inventore - Antonio Michela - che sviluppò tale sistema nella seconda metà dell'Ottocento, ora aggiornato in un sistema elettronico più evoluto).

Viene pubblicato dopo accurata revisione, previa approvazione - tacita o espressa - da parte dei consiglieri intervenuti.

Ogni cittadino può - con richiesta scritta - ottenere copia integrale degli Atti consiliari, contattando l'Ufficio Resocontazione all'indirizzo mail: resocontazione@consiglioregionale.piemonte.it.

Riassunzione di progetti di legge. I progetti di legge oggetto d'esame nella precedente legislatura possono essere riassunti - ovvero esaminati da parte del nuovo Consiglio - se sono presentati nello stesso testo entro sei mesi dall'inizio della nuova legislatura.

Se il progetto ha esaurito nella precedente legislatura la fase referente, viene trattato direttamente dal Consiglio se i proponenti lo richiedano e se il Consiglio accetti. Se - invece - nella precedente legislatura tale fase non è stata esaurita, il Consiglio può autorizzare la Commissione competente ad acquisire e a utilizzare il materiale già prodotto.

Per analogia, l'istituto della riassunzione è applicabile anche alle deliberazioni del Consiglio regionale.

Ricevibilità (*vedi anche la voce* Ammissibilità). Concerne gli aspetti formali e procedurali dell'atto presentato. L'articolo 5, comma 5, del Regolamento interno attribuisce al presidente del Consiglio il potere di giudicare sulla ricevibilità formale dei testi, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio. Qualora sorgano dubbi sulla ricevibilità dei progetti di legge presentati, il presidente ne riferisce al Consiglio, il quale decide per alzata di mano.

È demandato invece all'Ufficio di Presidenza - ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e) del Regolamento interno - il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali (*vedi voce*), sentita la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum (*vedi voce*). Allo stesso organo è anche demandato il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità:

- delle interrogazioni degli enti locali, dei sindacati e delle organizzazioni di categoria (articolo 103 del Regolamento interno);
- delle petizioni (*vedi voce*) dei cittadini (elettori della Regione) presentate, al Consiglio regionale (articolo 108 del Regolamento interno).

Se l'Ufficio di Presidenza non decide all'unanimità, delibera il Consiglio nella sua prima seduta.

Richiami. L'espressione viene usata con due significati differenti:

- I richiami cui fa riferimento l'articolo 55 del Regolamento interno riguardano la disciplina delle sedute. Il presidente del Consiglio - nell'esercizio dei propri poteri direttivi e disciplinari - può rivolgere formali richiami ai consiglieri (invito agli oratori ad attenersi all'argomento in discussione o a non superare i limiti di tempo stabiliti per gli interventi, pena l'essere privati della parola). Tali richiami vanno distinti dai richiami all'ordine che il presidente infligge a quei consiglieri che - con il proprio contegno - turbano il regolare svolgimento dei lavori. In casi di maggiore gravità, il presidente può infliggere ai consiglieri l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta e proporre al Consiglio regionale - sentito l'Ufficio di Presidenza - di deliberare la censura, che implica l'interdizione ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un periodo variabile dai 2 ai 5 giorni.
- I richiami cui fa riferimento l'articolo 62 del Regolamento interno hanno carattere procedurale e hanno a che fare con l'ordine delle discussioni. Riguardano il Regolamento interno, l'ordine dei lavori, l'ordine del giorno, le modalità e le priorità delle votazioni. Hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la trattazione (analogamente a quanto avviene per le questioni pregiudiziali e sospensive aventi carattere incidentale). Su tali richiami, dopo l'illustrazione del proponente, può intervenire un solo consigliere contrario (*vedi anche la voce* Discussione cosiddetta "limitata").

Se il Consiglio è chiamato dal presidente a decidere su tali richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

Richiamo in Aula. Quando un progetto di legge, affidato alla Commissione competente in sede referente, non viene licenziato nei termini previsti di 90 giorni (prorogabili a 120), esso può essere richiamato in Aula per l'esame. Qualora il proponente ne faccia richiesta, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, che deve discuterlo entro e non oltre 30 giorni.

Ricorso avverso legge regionale (*vedi la voce Regione*).

Rinvio in Commissione. Il rinvio in Commissione si verifica in casi ben precisi:

- quando un argomento sia posto in discussione a seguito del richiamo in Aula (*vedi voce*), ovvero dopo la scadenza del termine assegnato per l'esame, la Commissione o almeno tre consiglieri possono chiedere che il provvedimento venga rinviato alla Commissione perché concluda o effettui la dovuta istruttoria, fissando un termine non superiore ai 60 giorni per riferire al Consiglio (articolo 34, comma 5, del Regolamento interno). La proposta di rinvio in Commissione di un progetto di legge deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei voti;
- il Consiglio può rinviare alla Commissione competente l'intero testo di un progetto di legge o singoli articoli, quando gli emendamenti proposti rendano necessaria e opportuna un'ulteriore istruttoria. La Commissione riferisce al Consiglio entro il termine da esso stabilito. Se gli emendamenti presentati comportano maggiori spese o minori entrate, l'intero progetto deve essere rinviato all'esame della Commissione Programmazione e Bilancio (articolo 81 del Regolamento interno);
- in materia di richiesta di referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, la relativa proposta di deliberazione - presentata dalla Giunta o da un quarto dei consiglieri - può essere discussa immediatamente dal Consiglio oppure da questo rinviata all'esame della Commissione permanente competente per materia, perché riferisca al Consiglio.

S

Saldo finanziario. È la differenza tra le entrate e le uscite del bilancio annuale di previsione: positiva (il cosiddetto avanzo finanziario) se le entrate sono maggiori delle uscite; negativa (il cosiddetto disavanzo finanziario) se le uscite superano le entrate. Il

saldo finanziario - positivo o negativo - presunto al termine dell'esercizio è iscritto tra le entrate che si prevede di accertare o le spese di cui si prevede l'impegno.

Seduta del Consiglio regionale. È il momento ufficiale di riunione del Consiglio. All'ora indicata, il presidente fa il proprio ingresso in Aula e - dopo aver preso posto al banco della presidenza - annuncia: «La seduta è aperta». Dà immediatamente notizia dei consiglieri in congedo e di altre eventuali comunicazioni (*vedi la voce* Comunicazioni del presidente del Consiglio regionale) per passare all'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

A meno che l'Assemblea decida di riunirsi in seduta segreta (*vedi voce*), tutte le sedute sono pubbliche e rese di pubblica ragione mediante i resoconti stenografici (*vedi la voce* Resoconto stenografico).

Tutti i cittadini, i giornalisti e gli operatori della radio e della televisione che ne facciano richiesta possono assistere, da appositi spazi, ai lavori d'Aula.

Le sedute consiliari - che possono anche essere due o tre nello stesso giorno - si distinguono in antimeridiane, pomeridiane e notturne e sono contrassegnate da un numero progressivo.

A seguito delle elezioni, il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del presidente del Consiglio regionale uscente, con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta. Il Consiglio si riunisce comunque di diritto alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data delle elezioni. Finché non si è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati - ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello Statuto della Regione - i poteri di quello uscente (*vedi la voce* Prorogatio).

È possibile seguire le sedute del Consiglio in diretta audio-video collegandosi al sito internet www.consiglioregionale.piemonte.it.

Seduta segreta del Consiglio regionale. Le sedute del Consiglio regionale sono normalmente pubbliche. Tuttavia, il Consiglio può riunirsi in seduta segreta, quando vi sia la proposta motivata del presidente del Consiglio o della Giunta o di almeno dieci consiglieri. Vanno comunque trattate in seduta segreta le questioni riguardanti l'operato di singole persone. In tali ipotesi, l'eventuale verbale della seduta è redatto da un consigliere segretario (*vedi voce*).

Segretario generale del Consiglio regionale. Il Direttore regionale (*vedi voce*), cui è affidato il coordinamento delle Direzioni regionali del Consiglio regionale (aggrigate in un'unica area di coordinamento) assume la denominazione di Segretario generale del Consiglio regionale. In particolare:

- coordina le funzioni connesse agli aspetti giuridico-normativi dell'attività degli organi del Consiglio;
- svolge, avvalendosi delle strutture consiliari, il controllo della qualità tecnica della produzione normativa.

Il Segretario generale del Consiglio regionale è il più stretto collaboratore e consulente del presidente del Consiglio. Il Regolamento del Consiglio prevede espressamente che il Segretario generale e gli altri funzionari autorizzati dal presidente abbiano posto nel banco della Presidenza in Aula.

Sessione di bilancio. È il periodo di tempo destinato all'esame del disegno di legge del bilancio (annuale e pluriennale) e della legge finanziaria. L'articolo 8 della legge regionale n. 7/2001 prevede che siano approvati, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale e pluriennale. La votazione avviene, in un'apposita sessione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Sessione per la legge comunitaria regionale (*vedi la voce* Legge comunitaria regionale).

Sigillo. Il sigillo della Regione Piemonte è di forma circolare, riporta al centro lo stemma e incorona la dicitura "Regione Piemonte". Deve essere apposto in calce agli atti ufficiali degli organi regionali (*vedi la voce* Organi della Regione). Copie del sigillo possono essere riprodotte su materiali di pregio, utilizzati quali oggetti di rappresentanza istituzionale. Nella misura massima di due all'anno, il Consiglio regionale può conferire il sigillo della Regione a cittadini meritevoli di particolare riconoscimento.

Sindacato ispettivo (*vedi le voci* Interpellanza e Interrogazione).

Sistema elettorale regionale (*vedi la voce* Consiglio regionale).

Sospensiva (*vedi la voce* Questione sospensiva).

Sottocommissione (*vedi la voce* Commissioni consiliari permanenti).

Spesa/e. Somma erogata, il cui regime giuridico si articola in quattro fasi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il rispetto della sequenza procedurale stabilita dalla legge assicura la legittimità del procedimento contabile e - dunque - il rispetto del principio di legalità.

Nel bilancio della Regione le spese sono ripartite in funzioni obiettivo (modalità di lettura del bilancio secondo lo scopo), con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali

- in unità previsionali di base (UPB), ai fini dell'approvazione del Consiglio;
- in capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale di essa.

Sportello del cittadino del Consiglio regionale. È l'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), a disposizione dei cittadini per informazioni sull'Assemblea e sui suoi organi; sulle leggi regionali e nazionali e sulle normative comunitarie; sulle iniziative e le occasioni di incontro (pubblicazioni, seminari, mostre) promosse dal Consiglio e - in generale - sull'attività e i compiti della Regione.

Ha sede a Torino in via Arsenale 14/G (tel. 011/57.57.444; fax 011/57.57.445; e-mail: urp@consiglioregionale.piemonte.it).

Status dei Consiglieri (*vedi la voce* Consigliere regionale).

Statuto. È la Carta costituzionale della Regione. Determina, in armonia con la Costituzione:

- la forma di governo regionale;
- i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione;
- regola l'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Il nuovo Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria n1/2005) - elaborato e redatto da un'apposita Commissione speciale - è stato approvato dal Consiglio regionale con due deliberazioni successive approvate con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, adottate a intervallo non minore di due mesi: la prima il 6 agosto 2004; la seconda il 19 novembre 2004. È stato promulgato dal presidente della Giunta regionale il 4 marzo 2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale il 7 marzo 2005 ed entrato in vigore quindici giorni dopo.

L'articolo 101 dello Statuto stabilisce una speciale procedura per l'approvazione di leggi regionali di modifica dello stesso, analoga a quella di approvazione. Il progetto di legge deve essere infatti approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, con due deliberazioni ad intervallo non minore di due mesi. Tali leggi possono essere soggette a referendum confermativo popolare, secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 22/2004, (*Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione*).

Stemma. Lo stemma della Regione Piemonte si rifà a quello del Piemonte del 1424, costituito "di rosso alla croce d'argento spezzata da labello azzurro di tre pezzi". Lo stemma è rappresentato sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni atto ufficiale della Regione, su ogni targa che indica gli uffici centrali e periferici della Regione; sulla carta destinata alla corrispondenza degli organi e degli uffici regionali. Può essere utilizzato su atti o documenti di comunicazione istituzionale della Regione, su documenti promozionali di iniziative assunte in collaborazione con soggetti pubblici o privati esterni. Lo stemma viene di norma accompagnato dalla scritta "Regione Piemonte" o "Consiglio regionale del Piemonte", secondo grafica e modalità stabilite da un apposito manuale d'uso. Non può essere utilizzato da soggetti non inseriti nella struttura organizzativa dell'ente, se non nei casi prima elencati.

Storno/i (*vedi anche la voce* Fondi di riserva). Trasferimento di somme da un'unità previsionale di base (UPB) all'altra del bilancio per stanziamenti di competenza o di cassa. Tale istituto è consentito esclusivamente con legge: è ammesso soltanto nel caso di utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie (articolo 18 della legge regionale n. 7/2001), del fondo speciale per le spese impreviste (articolo 19 della legge regionale n. 7/2001), del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (articolo 20 della legge regionale n. 7/2001), del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (articolo 21 della legge regionale n. 7/2001) e dei fondi speciali (articolo 22 della legge regionale n. 7/2001).

Stralcio. Operazione consistente nello scorporare dal più ampio testo di un progetto di legge uno o più articoli o disposizioni che abbiano autonoma rilevanza normativa, per farne oggetto di diversa deliberazione.

Subemendamento (*vedi la voce* Emendamento).

T

Testo unico (*vedi anche la voce* Codici di settore o di materie). Atto normativo originato dal coordinamento di una serie di leggi riguardanti una determinata materia, redatto al fine di migliorarne la comprensione e l'applicazione.

La legge n. 59/1997 - che contiene, tra l'altro, la delega al Governo per la semplificazione amministrativa - individua la compilazione di testi unici legislativi o regolamentari come strumento di semplificazione. L'articolo 7 della legge n. 50/1999 (*Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1998*), nel rispondere all'esigenza di riordino normativo (legislativo e regolamentare), ripropone l'utilizzo del testo unico per materia.

Il riordino normativo può essere:

- di tipo legislativo, in cui il relativo testo unico è approvato con decreto legislativo.
- di tipo regolamentare, in cui il relativo testo unico è approvato con decreto del presidente della Repubblica.

Anche le Regioni possono redigere testi unici, che vanno approvati come nuove leggi, articolo per articolo.

Testo unificato. Nella sua attività istruttoria, quando una Commissione si trova a esaminare una pluralità di progetti di legge sulla stessa materia, può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione oppure può procedere alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti, mediante la predisposizione di un unico testo, anche avvalendosi di un apposito comitato ristretto (*vedi la voce* Commissioni consiliari permanenti).

Il testo unificato comprende tutti i progetti di legge, i quali sono così indissolubilmente legati tra loro nell'iter del procedimento e nel suo esito. Il medesimo discorso vale anche per le proposte di deliberazione.

Tumulto. Se si verificano disordini in Aula, il presidente richiama i presenti e, se necessario, si alza e viene sospesa ogni discussione. Se i disordini continuano, il presidente sospende la seduta nuovamente per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso, il Consiglio si intende convocato con lo stesso ordine del giorno per il primo giorno non festivo alla stessa ora della precedente convocazione, salvo diversa disposizione del presidente, cui tocca comunicarlo prima che la seduta sia tolta.

U

Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Organo del Consiglio regionale (*vedi la voce* Organi del Consiglio). È composto dal presidente, da due vicepresidenti (di cui uno espressione della minoranza) che sostituiscono a turno il presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza, e da tre consiglieri segretari (di cui uno espressione della minoranza) che coadiuvano il presidente nella conduzione delle sedute, effettuando gli appelli nominali per la verifica del numero legale o procedendo all'appello nominale per le votazioni, verificando i risultati delle votazioni e sovrintendendo ai resoconti delle sedute. L'Ufficio di Presidenza resta in carica trenta mesi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il rinnovo, alla scadenza prevista dallo Statuto, investe l'intero Ufficio. Come prevede l'articolo 9 del Regolamento, l'Ufficio di Presidenza:

- provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'attività degli uffici del Consiglio e adotta i provvedimenti di propria competenza relativi al personale addetto al Consiglio nell'ambito dello Statuto e delle leggi (articolo 96 dello Statuto della Regione);
 - tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri;
 - coordina il funzionamento delle commissioni;
 - provvede alle necessità dei gruppi consiliari nell'ambito di quanto stabilito dalla legge;
 - esprime il giudizio preliminare sulla ricevibilità formale e sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali. Nel caso in cui manchi l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio (articolo 76 dello Statuto della Regione);
 - nomina le delegazioni consiliari, di norma secondo la proporzione dei gruppi consiliari;
 - amministra i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio, secondo le norme delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità;
 - delibera il conferimento di incarichi e di consulenze per gli organismi consiliari, sentite le Commissioni consiliari per quanto di competenza;
 - promuove e organizza convegni, indagini conoscitive (*vedi voce*), studi e ricerche.
- All'Ufficio di Presidenza spettano anche i poteri di indirizzo per l'attuazione dell'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale (*vedi voce*). In materia di bilan-

cio del Consiglio regionale (*vedi voce*), l'Ufficio di Presidenza ha potere di iniziativa in via esclusiva, analogamente al potere della Giunta regionale per quanto riguarda il bilancio della Regione (*vedi la voce Iniziativa legislativa cosiddetta "vincolata"*).

L'Ufficio di Presidenza ha il potere di iniziativa legislativa esclusiva per la revisione del ruolo organico del personale del Consiglio, specificando le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.

L'articolo 84 del Regolamento interno attribuisce all'Ufficio di Presidenza la competenza a giudicare sulla ripresentazione di progetti di legge che riproducono il contenuto di progetti precedentemente respinti se sono trascorsi meno di sei mesi dalla data della reiezione.

Unità previsionali di base (UPB) (*vedi anche le voci Entrata/e e Spesa/e*). Unità elementare del bilancio regionale, oggetto di approvazione consiliare. È riferibile ad un unico centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento ad una specifica area omogenea di attività di competenza di ciascun Assessorato.

Le unità previsionali di base (UPB) mantengono al proprio interno - ai soli fini della gestione e della rendicontazione - la suddivisione per capitoli (*vedi voce*). Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio (*vedi la voce Bilancio della Regione*), la Giunta regionale ripartisce le UPB in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e assegna le risorse ai dirigenti titolari di centri di responsabilità amministrativa.

Urgenza (*vedi la voce Dichiarazione d'urgenza*).

Urp (*vedi la voce Sportello del cittadino del Consiglio regionale*).

V

Vacatio legis. Locuzione latina che indica il periodo di tempo (normalmente 15 giorni) che intercorre tra la data di pubblicazione di una legge (o di un regolamento) e la data di entrata in vigore. Tale termine può essere abbreviato (*vedi la voce Dichiarazione d'urgenza*) o allungato.

Variazioni di bilancio (*vedi la voce Bilancio della Regione*).

Verbale (*vedi la voce* Processo verbale).

Verifica del numero legale (*vedi anche la voce* Numero legale). Operazione con la quale viene controllata la presenza del numero minimo di consiglieri affinché si possa procedere a una votazione. A tale verifica (*vedi anche la voce* Maggioranza) provvede il presidente del Consiglio, disponendo - se necessario - l'appello nominale, che deve essere effettuato su richiesta di un consigliere. L'articolo 52 del Regolamento interno dichiara non valide le deliberazioni adottate quando il Consiglio regionale non dispone del numero legale per deliberare.

Verifica elezioni (*vedi la voce* Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità).

Vicepresidenti del Consiglio regionale (*vedi la voce* Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale). Assistono il presidente e collaborano con lui. Possono sostituirlo nella moderazione dei dibattiti e in ogni occasione in cui vengano delegati dal presidente. In caso di impedimento temporaneo del presidente, lo sostituiscono - alternativamente - per un periodo di sei mesi.

Votazione. Terminato l'esame di un provvedimento sottoposto all'approvazione dell'Assemblea (progetto di legge, deliberazione, ordine del giorno o mozione), si passa alla fase della votazione, preceduta di norma dalla dichiarazione di voto (*vedi voce*). Le votazioni possono avvenire in forma palese (per alzata di mano, con dispositivo elettronico o per appello nominale) o a scrutinio segreto (mediante scheda da deporre nell'urna o con dispositivo elettronico).

Per quanto riguarda la votazione delle leggi, i singoli articoli vengono votati in forma palese (normalmente per alzata di mano, a meno che tre consiglieri chiedano l'appello nominale, anche mediante dispositivo elettronico); il testo finale - invece - deve essere sempre votato in forma palese, per appello nominale, anche mediante dispositivo elettronico (articolo 82 del Regolamento interno).

Alzata di mano. È la forma di votazione impiegata di norma dall'Assemblea, a meno che tre consiglieri prima dell'inizio della votazione chiedano - anche verbalmente - l'appello nominale (articolo 66, comma 2, del Regolamento interno). Il voto per alzata di mano può essere soggetto a riprova, qualora venga richiesto da un consigliere immediatamente dopo la proclamazione del risultato (articolo 67, comma 2, del

Regolamento interno). Quando il presidente ritenga che sussistano dubbi sul risultato della votazione per alzata di mano, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale (articolo 67, comma 3, del Regolamento interno).

Appello nominale. È la forma di votazione impiegata dall'Assemblea quando richiesta da almeno tre consiglieri. Un consigliere segretario (o un altro componente dell'Ufficio di Presidenza) procede ad un primo ed - eventualmente - a un secondo appello dei consiglieri in ordine alfabetico. La votazione per appello nominale è obbligatoria per la votazione finale dell'intero testo di una legge (articolo 82 del Regolamento interno) e per la verifica del numero legale (articolo 52 del Regolamento interno). Si può fare ricorso ad essa anche quando, essendo il risultato incerto, sia richiesta la controprova. La votazione per appello nominale può aver luogo mediante dispositivo elettronico e la stampa dei voti viene conservata agli atti.

Dispositivo elettronico di voto. È costituito da terminali di voto, collegati a un'unità centrale, collocati sul seggio di ciascun consigliere. Ogni consigliere inserisce nel terminale la propria tessera magnetica personale (badge); per votare preme il tasto "presenza" e - successivamente - uno dei tre tasti del terminale di voto che corrispondono, rispettivamente, al voto favorevole, al voto contrario e all'astensione. Alla pressione del tasto, nelle votazioni palesi, si accende una lampadina verde (favorevole), rossa (contrario) o bianca (astensione). Quando il presidente dichiara chiusa la votazione, i voti vengono contabilizzati automaticamente dall'unità centrale, che in pochi secondi fornisce i risultati e li visualizza a caratteri luminosi su un grande tabellone collocato in Aula. I singoli voti sono anche riportati su un tabellone luminoso che riproduce la pianta dell'Assemblea. Nelle votazioni a scrutinio segreto si accendono solo le lampadine dei tasti collocati sui singoli terminali di voto. L'unità centrale fornisce soltanto il risultato complessivo e l'indicazione dei votanti.

Scrutinio segreto. La votazione si svolge per chiamata e consiste nel depositare nell'urna la scheda di votazione (ad esempio per le deliberazioni concernenti nomine di competenza del Consiglio regionale e per le questioni riguardanti persone). La votazione a scrutinio segreto può avvenire anche con il dispositivo elettronico per garantire la segretezza del voto dei singoli consiglieri sia nel momento di espressione del voto sia in quello della registrazione dei risultati.

Votazione per le nomine. Qualora il Consiglio debba procedere alla nomina o alla designazione di più di due persone e non ne siano previste le modalità di votazione,

ciascun consigliere limita il proprio voto - ove non sia diversamente proposto con voto unanime dalla Commissione consultiva per le nomine (vedi voce) - ai due terzi delle persone eleggibili con arrotondamento della eventuale frazione di numero all'intero più vicino (il cosiddetto voto limitato).

Con voto limitato si procede anche all'elezione dei tre consiglieri regionali (due di maggioranza e uno di minoranza) delegati per l'elezione del presidente della Repubblica (articolo 28, comma 2, dello Statuto della Regione).

Nel caso di nomine regolate da norme di legge che garantiscono una riserva di posti per le minoranze sono eletti i candidati proposti, sostenuti dalle minoranze (la cosiddetta dichiarazione di collegamento), nell'ordine dei voti riportati, fino a raggiungere la riserva dei posti predetta. Qualora l'Assemblea non provveda alle nomine entro i termini previsti, vi provvede il presidente del Consiglio, con proprio decreto, ai sensi della legge n. 444/1994 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi*) e della legge regionale n. 39/1995 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*).

Votazione senza discussione. Ogni decisione del Consiglio è normalmente preceduta dalla discussione, eccetto che nei seguenti casi:

- *esame in sede redigente.* L'Assemblea approva gli articoli e il testo complessivo predisposti dalla Commissione cui il progetto di legge è stato assegnato in sede redigente senza ulteriore discussione o presentazione di emendamenti. La dichiarazione di voto è consentita soltanto prima della votazione finale dell'intero testo (articolo 29, comma 6, del Regolamento interno). Analoga disciplina è estesa alle proposte di deliberazione che riguardano provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio;
- *censura contro un consigliere.* La relativa proposta è messa ai voti senza discussione, per alzata di mano, dopo aver ascoltato le spiegazioni del consigliere interessato (articolo 55, comma 6, del Regolamento interno). Non è inoltre ammessa né discussione né votazione contro la decisione del presidente di escludere dall'Aula, per tutto il resto della seduta, il consigliere che sia stato richiamato all'ordine per la seconda volta (articolo 55, comma 2, del Regolamento interno);
- *fatto personale.* Sull'insussistenza del fatto personale decisa dal presidente del Con-

siglio, qualora il consigliere insista, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano (articolo 60, comma 2, del Regolamento interno);

- *Mozioni o ordini del giorno assegnati alle Commissioni consiliari permanenti* – La votazione finale di tali documenti, assegnati dal Presidente del Consiglio, con il consenso dei proponenti, alla commissione permanente per materia, è comunque riservata al Consiglio, senza ulteriore discussione. In Aula sono consentite soltanto la replica della Giunta e le dichiarazioni di voto (articolo 93, commi 1 e 3, del Regolamento interno).

Voto limitato (*vedi la voce* Votazione per le nomine).

Voto plurimo. Si contrappone al voto espresso a titolo individuale. È disciplinato dettagliatamente dall'articolo 37 del Regolamento interno e consiste nella possibilità, per ogni gruppo consiliare, di esprimere nelle votazioni in sede di Commissione tutti i voti di cui dispone in Consiglio. (ad eccezione della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità). I consiglieri del Gruppo misto esprimono un solo voto, salvo delega scritta degli altri componenti del gruppo stesso. Il voto plurimo a nome dei gruppi che siano rappresentati in commissione da due o più consiglieri è espresso da uno degli stessi a ciò delegato dal Presidente del gruppo (*vedi la voce* Gruppi consiliari).

Direzione Comunicazione Istituzionale

Direttore: Luciano Conterno

Direzione Processo Legislativo

Direttore: Adriana Garabello

Settore Comunicazione e Partecipazione

Dirigente: Michelangelo Fessia

Settore Informazione

Dirigente: Marina Ottavi

Settore Assemblea Regionale

Dirigente: Giuseppe Fraudatario

Cura redazionale:

Alessandro Bruno, Federica Calosso, Carlo Tagliani – Settore Informazione

Bruna Marte – Settore Assemblea Regionale

Laura Spagnolini – Settore Commissioni Legislative

Paolo Vinai – Settore Comunicazione e Partecipazione

Stampa:

Arti Grafiche Giacone - Chieri

